Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Generale

Versione	Data	Approvata da	Firma
01	28/10/2014	Consiglio di Amministrazione	Il Presidente Gabriele Galassi
02	18/12/2018	Consiglio di Amministrazione	Il Presidente Fabio Vasini
03	19/05/2022	Consiglio di Amministrazione	Il presidente Ferrarini Franco

INDICE:

1. QUADRO NORMATIVO 4

1.1. Introduzione 4

1.2. Natura della responsabilità 5

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione 6

1.4. Fattispecie di reato 7

1.5. Apparato sanzionatorio 8

1.6. Delitti tentati 10

1.7. Vicende modificative dell'ente 11

1.8. Reati commessi all'estero 14

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito 15

1.10. Modelli di organizzazione, gestione e controllo 15

1.11. Sindacato di idoneità 18

1.12. La responsabilità da reato nei gruppi di imprese 19

1.13. Il rating di legalità e il rating di impresa 20

1.14. Il whistleblowing 22

1.15. Le certificazioni ISO 24

2. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ 26

2.1. Il Gruppo Spreafin e il Credito Cooperativo 26

2.2. CISCRA S.P.A. 26

2.3. Modello di governance di CISCRA 28

2.4. Assetto organizzativo di CISCRA 29

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CISCRA S.P.A. 30

3.1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di CISCRA e la metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso 30

3.2. Identificazione delle aree di rischio 31

3.3. Rilevazione della situazione esistente (as is) 31

3.4. Gap analysis e action plan 32

3.5. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo 32

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 33

4.1. L'Organismo di Vigilanza di CISCRA 33

4.2. Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza 35

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 37

4.4. Verifiche e controlli sul Modello 39

4.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi 40

4.5.1. Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni 42

4.5.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari 42

5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 44

5.1. Premessa 44

5.2. Dipendenti e componenti degli organi sociali 44

5.3. Altri destinatari 45

5.4. Attività di formazione 45

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*". In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2, del Decreto)[1].

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001)[2].

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti[3].

---

[1] Sul punto, occorre ricordare che l'art. 1, comma 3, del Decreto esonera espressamente dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina lo Stato, gli enti pubblici-territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La più recente interpretazione giurisprudenziale, ha chiarito che:

- la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità amministrativa da reato *ex* d. lgs. 231/ 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. È stata dunque ritenuta assoggettabile all'applicazione della suddetta responsabilità anche una S.p.A. costituita come società a capitale "misto", pubblico e privato (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699);
- dubbia è l'applicazione del Decreto alle imprese individuali, anche se l'orientamento più attuale ha stabilito che esso si applica solamente ai soggetti collettivi (Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085);
- anche gli studi professionali, qualora siano costituiti sotto forma societaria, rientrano nel novero dei soggetti destinatari del Decreto (Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703);
- le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle società unipersonali, in quanto soggetto di diritto distinto dal soggetto che ne detiene le quote (Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056).

[2] L'art. 5, comma 1, del Decreto, rubricato "Responsabilità dell'ente" stabilisce che "*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*".

[3] Così la prima introduzione delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001* di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002, aggiornate dapprima al 31 marzo 2008 e successivamente al marzo 2014: "*L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del*

Il D.Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del Decreto (cd. reati presupposto).

Ex art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, la responsabilità amministrativa della società è tuttavia esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali l'Associazione Italiana Editori (AIE), e comunicati al Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3, del Decreto)[4].

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001).

1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".*

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione[5] – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale"[6].

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la

---

danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto".

Le Linee guida di Confindustria vengono citate nel presente documento in quanto rappresentano il primo e più completo e aggiornato codice di comportamento emanato da un'associazione di categoria in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Esse, pertanto, rappresentano la prima esperienza nel nostro Paese di redazione di siffatti codici da parte delle associazioni rappresentative di categoria. A tale esperienza si sono largamente ispirati i codici di comportamento emanati successivamente dalle altre associazioni di categoria quanto all'impostazione, ai contenuti e alle tipologie di soluzioni suggerite per l'adozione dei modelli organizzativi.

Nell'elaborazione del presente Modello si è pertanto tenuto conto sia delle indicazioni dettate dall'AIE, sia di quelle dettate da Confindustria.

[4] Tale disposizione stabilisce che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

[5] L'art. 27, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana recita: "*la responsabilità penale è personale*".

[6] Sulla natura della responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 si veda Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343 nella quale è riportato che "*il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un* corpus *normativo di peculiare impronta, un* tertium genus*, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti regioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, delle connessioni con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento*".

circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale[7]. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3. AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio[8]:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001)[9];
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

---

[7] Si veda sul punto la Circolare Assonime *La responsabilità amministrativa degli enti*, n. 68 del 19 novembre 2002, 3.

[8] La giurisprudenza ha specificato che per "interesse" si deve intendere un parametro attuale e concreto di natura soggettiva da valutarsi *ex ante*, mente per "vantaggio" un parametro di natura oggettiva anche di natura non patrimoniale da valutarsi *ex post* rispetto all'ente (i due parametri non costituiscono un'endiadi, in quanto i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi. Cfr. Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615). Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito nella pronuncia Cass. pen., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, che "in tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito".
In merito ai reati colposi invece, tali elementi sono da ravvisare nel risparmio di spesa conseguito dall'ente attraverso la mancata adozione delle cautele richieste dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza sul lavoro o dell'ambiente (si veda sul punto Corte d'Assise di Torino, sez. II, 14 novembre 2011, la quale ha precisato che "*quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica e antincendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell'art. 25*-septies *d.lgs. n. 231/2001*"; questa decisione è stata confermata anche nel grado di legittimità dalla succitata sentenza delle S.U., nella quale si legge che "*nei reati colposi di evento il profitto consiste nel risparmio di spesa derivante dall'omessa adozione delle regole cautelari e nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza*").

[9] In difetto di una precisa definizione normativa, dottrina e giurisprudenza hanno specificato che:
- il concetto di rappresentanza dell'ente richiama al potere di formare, ricevere e manifestare verso l'esterno la volontà dell'ente in relazione ad atti negoziali;
- il concetto di amministrazione della società può essere interpretato come il potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente;
- il concetto di direzione richiama il potere di gestione e controllo del personale dell'ente.

Pertanto, sono stati considerati apicali l'Amministratore Unico, i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, le persone che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale, le figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto *ex* d.lgs. 81/2008. In giurisprudenza, si veda specificamente sul punto Trib. Milano, sez. XI, 26 giugno 2008, per cui "*la nozione di soggetto apicale di un ente viene definita dall'esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l'esercizio di fatto per essere rilevante deve avere riguardo cumulativamente alle funzioni di gestione e controllo, volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente. In assenza di una definizione delle citate funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche dell'ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell'ente, il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, manifestazione all'esterno e alla ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali*".

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi[10].

1.4. FATTISPECIE DI REATO

Le categorie di reato per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del decreto stesso – sono state via via ampliate dal legislatore con diverse integrazioni normative avvenute nel corso degli anni[11]; alla data odierna esse risultano essere le seguenti:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall'art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (richiamati dall'art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001);

[10] La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, afferma: "il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera, dunque, in deroga al primo comma)."
Sul punto si vedano anche Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380, secondo cui "in tema di responsabilità amministrativa dell'ente, può affermarsi l'assenza di responsabilità soltanto quando si accerti l'interesse esclusivo di terzi o di persone fisiche. L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie" e Cass. pen., sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689, per la quale "la responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) d.lgs. n. 231 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica". Tuttavia, a dimostrazione dell'ancora assente unanime interpretazione da parte dei giudici di tale specifico comma, si veda la recente Cass. pen., sez. II, 9 gennaio 2018, n. 295, che ha statuito che "*in tema di responsabilità penale degli enti, l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizzi anche quello dell'ente. Ne consegue che, perché possa ascriversi all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse non strettamente economico del medesimo*".

[11] Si ricorda che, non essendovi nel Decreto un richiamo indistinto a tutte le fattispecie di reato del codice penale e delle leggi speciali, l'ente (in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001) potrà rispondere solamente per le fattispecie da esso espressamente richiamate.

- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato dall'art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001);
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di razzismo e xenofobia (richiamati dall'art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001").
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di reati tributari (richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in meriti di Contrabbando (richiamati dall'art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001).

Inoltre, in base all'art. 187-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (di seguito anche "T.U. della finanza" o "TUF"), l'ente quotato sui mercati regolamentati può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* D.Lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (187-*ter* D.Lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "*soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza*". Per di più, l'ultimo comma del citato art. 187-*quinquies* dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del D.Lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l'altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente (rif. par. 1.10).

1.5. APPARATO SANZIONATORIO

Sono previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25.800 fino a un massimo di euro 1.549.000 (artt. 10, 11 e 12 del Decreto);

- sanzioni interdittive[12], applicabili anche quale misura cautelare, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (artt. da 13 a 17 del Decreto, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
    - interdizione dall'esercizio dell'attività;
    - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
    - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
    - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare, art. 19 del Decreto);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, art. 18 del Decreto).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità[13] e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

---

[12] Anche nel caso in cui il procedimento venga definito con patteggiamento, vi è obbligo per il giudice di applicare le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto (Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42503).
In aggiunta, per lo specifico rito alternativo del patteggiamento, la pronuncia Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2016, n. 45472, ha stabilito che "*le sanzioni interdittive sono sanzioni "principali" e non "accessorie"; pertanto, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo*".

[13] "La nozione di profitto rilevante, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 231 del 2001, in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, evoca un concetto di profitto dinamico, rapportato alla natura ed al volume dell'attività di impresa, comprendente vantaggi economici anche non immediati ma di prospettiva, in relazione alla posizione di privilegio che l'ente collettivo può acquistare sul mercato in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi apicali o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi. Spetta al giudice di merito il compito di accertare in concreto quali siano gli indici rivelatori della "rilevante entità" del profitto. Tale giudizio deve essere però condotto attraverso una valutazione globale

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001). Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001[14].

Per un puntuale ed esaustivo prospetto delle fattispecie di reato e delle relative sanzioni previste per ciascuno di essi, si veda la Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.6. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo[15], dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2, del D.Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "*recesso attivo*", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.[16].

---

dei fatti, prendendo in considerazione tutti gli elementi dai quali sia possibile trarre l'esistenza di vantaggi economici ricollegabili causalmente al reato presupposto per il quale si procede, sulla base di specifico accertamento, con motivazione che, se congruamente motivata, non è censurabile in cassazione" (Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209). Si veda anche la recentissima Cass. pen., sez. II, 10 luglio 2018, n. 34293, per la quale "in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, il profitto del reato oggetto della confisca si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto e immediato dall'illecito, ma anche da ogni altra utilità che sia conseguenza, anche se diretta e mediata, dell'attività criminosa".

[14] Si veda l'art. 15 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Commissario giudiziale" il quale prevede che "se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato realizzato l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

[15] Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto…se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

[16] Tale disposizione prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità.

1.7. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "*fondo comune*" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001)[17] ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto

[17] Art. 8 del D.Lgs. 231/2001: "*Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia*". Due applicazioni pratiche di tale disposizione si sono verificate nella sentenza Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, per la quale "*nell'ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato presupposto, può essere affermata la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, solo quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate, agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse*" e nella sentenza Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072, nella quale è stato stabilito che "*in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, in caso di proscioglimento della persona fisica autrice del reato presupposto per particolare tenuità del fatto, il giudice deve procedere all'autonomo accertamento della sussistenza dell'illecito amministrativo e, dunque, della responsabilità dell'ente. Infatti, se è vero che la sentenza irrevocabile di proscioglimento che applica l'art. 131-bis c.p., emessa all'esito di dibattimento o di giudizio abbreviato, fa stato nel giudizio amministrativo e civile, altrettanto non può dirsi per il giudizio penale a carico dell'ente*".

giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.)[18] e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati realizzati i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere[19].

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato[20]. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la

---

[18] L'art. 2504-bis c.c., rubricato "Effetti della fusione" stabilisce al primo comma che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

[19] La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una "dilatazione" di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende "sane" in provvedimenti diretti a colpire aziende "malate" (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (…) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie." Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui "Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo." Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: "1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca". Per un'applicazione specifica in tema di responsabilità degli enti, si veda Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2016, n. 11442, per la quale "nel caso di fusione per incorporazione la società incorporante è responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato ex d.lgs. n. 231/2001 e possono esserle applicate sia le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo che la confisca".

[20] Tale previsione è in linea con la previsione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c. per cui: "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico".

sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001[21], facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito[22]. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001)[23], modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.[24]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni: - è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; - la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

---

[21] L'art. 11 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria" statuisce che "1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. (…)".

[22] La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (…), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattimento, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78."

[23] Si veda l'art. 33 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Cessione di azienda", secondo il quale "1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

[24] Art. 2560 c.c.: "Debiti relativi all'azienda ceduta – L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

1.8. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero[25]. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)[26].
- il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

[25] L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

[26] Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

– sussistendo i casi e le condizioni di cui ai già menzionati articoli del Codice penale, nei confronti dell'ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede *"la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale[27], è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo[28]. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

1.10. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società[29]. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

[27] Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001.

[28] Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

[29] A prescindere dalle finalità di cui al Decreto, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza di merito si sta orientando nell'affermare la sussistenza di una responsabilità dell'organo gestorio verso la società per la mancata adozione di un modello organizzativo *ex* d.lgs. 231/2001. Tale responsabilità di natura civilistica dell'organo amministrativo è ricondotta nell'alveo dell'art. 2381, commi 3 e 5, c.c., il quale prevede una responsabilità per *mala gestio* nei confronti della società e dei soci in caso di mancata valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo della società, valutazione all'interno della quale la necessarietà o meno di adottare le misure previste dal d.lgs. 231/2001 riveste senza dubbio un ruolo di primaria importanza (Trib. Milano, sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774).

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente[30] i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "***colpa organizzativa***"[31]. Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta[32].

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

---

[30] Come specificato nelle Linee guida di Confindustria, il concetto nodale di rischio accettabile nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business* è strettamente connesso al concetto di elusione fraudolenta del modello, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un "*sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente*". Si veda in merito Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2014, n. 4677, secondo la quale "*l'elusione fraudolenta del modello organizzativo,* ex *art. 6, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni in esso adottate*".

Diversamente, per i reati colposi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, dal momento che l'elusione fraudolenta dello stesso appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

[31] La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". E ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societa a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti" (cfr. Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2011, n. 28731, secondo cui "il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento un nuovo genere di autonoma responsabilità amministrativa dell'ente, in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di un reato da parte di soggetto che riveste, nell'ambito della persona giuridica, una posizione apicale. Trattasi, in particolare, di una responsabilità non avente natura oggettiva, in quanto all'uopo si rivela necessario il riscontro di una colpa da organizzazione che non ha evitato la perpetrazione dell'illecito penale" e Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2014, n. 4677 per la quale "la responsabilità dell'ente non trova certamente fondamento nel non aver impedito la commissione del reato (ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2), bensì per la sua carenza organizzativa volta a evitare la commissione del reato").

[32] Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono[33]:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere una idonea procedura di *whistleblowing*[34].

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della Ssicurezza, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa *ex* D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve, altresì, prevedere:

[33] Si veda l'art. 6, comma 2 e 2-*bis*, del Decreto.
[34] Si veda per questo argomento nel dettaglio il paragrafo 1.14.

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il comma 5 del citato art. 30 stabilisce, inoltre, che: "*In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (…)*"[35].

Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell'art. 51 TUS da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", il quale, con l'introduzione del comma 3-*bis*, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale[36].

1.11. SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

[35] Mentre tale disposizione prevede un'esplicita presunzione di conformità del modello organizzativo in caso di recepimento dello *standard* OHSAS 18001 per la parte inerente i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, il legislatore non ha – in maniera alquanto inspiegabile – previsto in una disposizione analoga la stessa efficacia esimente presuntiva per la certificazione ISO 14001 in relazione ai reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto. Anche in assenza di uno specifico richiamo, pare di assoluta evidenza che i sistemi di gestione ambientale forniscono tutti quegli elementi necessari nell'organizzazione della società affinché non vengano commessi i reati in materia ambientale nell'interesse o vantaggio dell'ente. Si potrebbe quindi ipotizzare che di fronte a tale sistema vi sia un'inversione dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero per dimostrare che eventuali violazioni ambientali possano riportare una responsabilità in capo all'ente ai sensi del Decreto, applicando dunque in via analogica l'art. 30, comma 5, TUS stante la peculiare natura tecnica di entrambe le famiglie di reati in esame.

[36] Per "organismi paritetici" si deve far riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008, secondo la quale si tratta di "*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento*".

– il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati[37].

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato[38].

In altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.12. LA RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE

Nonostante l'enorme importanza del fenomeno organizzativo dei gruppi di imprese nella realtà economica, il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese. Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.[39]) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.[40]) di società.

Il gruppo di imprese, dunque, risulta privo della propria soggettività giuridica, mantenendone le singole società che lo costituiscono una loro autonoma; di conseguenza, ai fini del Decreto, non potrebbe sussistere una responsabilità da reato "di gruppo". Infatti, la più recente giurisprudenza ha ribadito che "*non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento*

[37] Sempre Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2014, n. 4677, ha contribuito a chiarire che "il giudice non deve seguire personali convincimenti o opinioni soggettive nella valutazione dei modelli. Egli dovrà, piuttosto, rifarsi ai principi generali dell'ordinamento e, in primis, costituzionali ex articolo 41 comma 3, ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza".

[38] Cfr. Trib. Milano, 17 novembre 2009 e Trib. Milano, 4 febbraio 2013, n. 13976 per cui "la valutazione di efficacia del modello di organizzazione dell'impresa societaria deve essere compiuta dal giudice con riferimento al tempo della sua adozione e attuazione".

[39] Tale disposizione, rubricata "Società controllate e società collegate", stabilisce che "sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

[40] L'art. 2497 c.c. stabilisce che "le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette", mentre l'art. 2497-sexies c.c. prevede che "ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359".

all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate"[41].

Tuttavia, parrebbe configurabile una responsabilità che possa "risalire" dalla controllata alla *holding* nell'ipotesi in cui:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante[42];
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato-presupposto da parte della controllante recando un contributo causalmente rilevante, provato in maniera concreta e specifica[43]. Ad esempio, possono rilevare direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici oppure la coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. "*interlocking directorates*"), circostanze che potrebbero far considerare le società del gruppo società distinte solo sul piano formale, causando una propagazione della responsabilità.

Ad ogni modo, al fine di evitare tale propagazione, la soluzione ottimale appare essere quella di adottare un modello organizzativo per ciascuna realtà societaria del gruppo, ciascuno con il proprio organismo di vigilanza.

1.13. IL RATING DI LEGALITÀ E IL RATING DI IMPRESA

Per promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'articolo 5-*ter* del D.L. n. 1/2012[44] ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del *rating* di legalità per le imprese e ha affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborarlo e attribuirlo su istanza di parte.

---

[41] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 2658 e Cass. pen., sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316, secondo cui più in dettaglio "*in tema di responsabilità da reato degli enti, qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. d.lgs. n .231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della* "holding" *o di altra società del gruppo)*".

[42] Si veda Trib. Milano, 20 dicembre 2004, in cui è stato stabilito che "nei gruppi di società è da escludere, per gli inevitabili riflessi che le condizioni della società controllata riverberano sulla società controllante, sia che i vantaggi conseguiti dalla controllata, in conseguenza dell'attività della controllante, possano considerarsi conseguiti da un terzo, sia che l'attività di quest'ultima possa dirsi compiuta nell'esclusivo interesse di un terzo".

[43] Cfr. Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2011, n. 24583, per cui "la holding può essere chiamata a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ma è necessario che il soggetto che agisce per conto della stessa concorra con il soggetto che commette il reato, ne sia complice, non essendo sufficiente un generico riferimento al gruppo. Il reato-presupposto deve poi essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da verificarsi in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, anche se non di carattere patrimoniale, derivante dall'avere commesso il reato-presupposto".

[44] Tale disposizione, successivamente integrata da altri interventi legislativi, dispone che "al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede

Il possesso del *rating* (di durata biennale e rinnovabile) comporta per l'impresa sia un beneficio in termini reputazionali e, per espressa previsione normativa, rileva in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario.

Dall'analisi del regolamento dettato dall'AGCM[45], è possibile evincere che:

- il *rating* – da una a tre stelle – è attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni interessate;
- per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del *rating* (direttore tecnico, direttore generale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari *ex* D.Lgs. 74/2000 e per reati *ex* D.Lgs. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non aver subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.;
- la società non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al Decreto;
- la società non deve essere destinataria né di provvedimenti di condanna da parte dell'AGCM e della Commissione Europea per illeciti *antitrust* gravi o per pratiche commerciali scorrette;
- la società non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva;
- sono previsti sette ulteriori requisiti[46] che, ove posseduti, consentono di ottenere ulteriori stellette; tra questi, vi è l'adozione di una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

---

di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta".

[45] Delibera del 15 maggio 2018, n. 27165 recante il regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità.

[46] L'art. 3 del regolamento AGCM specifica che il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility* anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (*white list*);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

Appare pertanto evidente che la *compliance* dell'ente alle disposizioni del Decreto sia una delle modalità principali per ottenere l'attribuzione del *rating* di legalità.

L'istituto sopra descritto deve essere coordinato con quello del *rating* di impresa introdotto dall'art. 83, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici), la cui gestione è affidata all'ANAC[47].

Difatti, come specificato dall'art. 213, comma 7, del codice degli appalti pubblici, il *rating* di legalità concorre anche alla determinazione del *rating* di impresa, andando inoltre a stabilire una specifica collaborazione tra l'ANAC e l'AGCM ai fini della rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione per l'attribuzione del *rating* di legalità.

Anche il *rating* di impresa può essere richiesto su base volontaria da parte dei singoli operatori economici e può essere utilizzato per le seguenti finalità:

a) qualificazione in gara per i servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

b) determinazione dell'incremento convenzionale premiante ai fini dell'attestazione SOA;

c) calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) riduzione della garanzia per la partecipazione alla procedura e della garanzia definitiva.

Risulta pertanto ancora più evidente come la rilevanza della *compliance* al Decreto sia stata ritenuta rilevante dal nuovo codice degli appalti pubblici, che nelle linee guida attuative dello stesso hanno previsto che "*deve costituire un ulteriore elemento di valutazione positiva, nell'ambito di un sistema di* rating *di impresa gestito dall'ANAC, l'adozione da parte delle imprese di un modello organizzativo idoneo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001*".

1.14. IL WHISTLEBLOWING

La legge n. 179/2017 ha introdotto per la prima volta in Italia la disciplina del *whistleblowing* nel settore privato[48] (oltre a riformare completamente quella già esistente nel settore pubblico dal 2012), mirando a

[47] Tale norma disposizione stabilisce che "è istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa".

[48] L'origine del nome deriva dalla frase in inglese "*to blow the whistle*", letteralmente "soffiare il fischietto", riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale.

incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'introduzione di una disciplina *ad hoc* recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono (ma non obbligano[49]) ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. Infatti, con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al soggetto che segnala violazioni o irregolarità circostanziate commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente agli organi legittimati ad intervenire.

Il *whistleblowing* è pertanto la procedura volta a incentivare le segnalazioni in buona fede e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

La L. 179/2017 ha quindi inserito il nuovo comma 2-*bis* all'art. 6 del Decreto, stabilendo che i modelli di organizzazione, gestione e controllo per essere ritenuti idonei debbano prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Di fondamentale rilievo è quanto previsto nei successivi commi 2-*ter* e 2-*quater*, che disciplinano espressamente le forme di tutela in favore del segnalante:

La Società aveva in realtà già in sede di prima approvazione del proprio Modello e Codice Etico nel 2014 disciplinato il fenomeno del *whistleblowing*, manifestando una specifica sensibilità al tema adottando una procedura specifica che applicava in via analagica la disciplina allora vigente per le Pubbliche Amministrazioni dettata dall'art. 54-*bis* del d.lgs. 151/2001, inserito dalla l. 190/2012 e ora integralmente riformato dalla l. 179/2017.

[49] Si veda sul punto, anche se riferita al settore pubblico, la recentissima sentenza Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2018, n. 35792, per la quale "'*l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 190 del 2012, art. 1, comma 51, nel testo aggiornato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, art. 1, recante disciplina della* "segnalazione di illeciti da parte di dipendente pubblico"*, tutela il soggetto, legato da un rapporto pubblicistico con l'amministrazione, che rappresenti fatti antigiuridici appresi nell'esercizio del pubblico ufficio o servizio. In particolare, la normativa si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge*".

- possibilità di segnalare ogni provvedimento discriminatorio adottato nei confronti del segnalante all'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- nullità sul piano giuslavoristico di tutte le sanzioni disciplinari (ivi incluso il licenziamento) adottate dal datore di lavoro a titolo discriminatorio o ritorsivo nei confronti del segnalante.

Inoltre, la Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), in vigore dal partire dal 17 dicembre 2021, prevede l'adozione di nuovi standard di protezione a favore dei "whistleblower". A partire da questa data, le aziende e organizzazioni con più di n. 250 dipendenti sono obbligate a dotarsi di un sistema di segnalazione interno con specifiche caratteristiche.

Infine, le Linee Guida di Confindustria (nel loro aggiornamento del giugno 2021) hanno ribadito l'importanza di questo argomento all'interno del paragrafo n. 6 del capitolo II "*Individuazione dei rischi e protocolli*".

1.15. LE CERTIFICAZIONI ISO

Negli ultimi anni la tematica delle certificazioni - sia inerenti la qualità del sistema produttivo sia inerente il corretto adempimento degli obblighi di legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro, di gestione del sistema ambientale e di gestione della sicurezza delle informazioni - ha acquistato un'importanza sempre maggiore:

- dal punto di vista endo-societario, maggior efficienza nei processi produttivi e riduzione dei rischi derivanti dalla violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ambientali e di sicurezza informatica;
- dal punto di vista eso-societario, ritorno di immagine verso gli *stakeholder* e maggior credibilità sul mercato.

La Società si è sempre dimostrata attenta e proattiva nel comprendere le potenzialità e i vantaggi di tali strumenti di *compliance*, dimostrando il suo impegno concreto mediante l'ottenimento e il mantenimento delle seguenti certificazioni:

- ISO 9001, che definisce i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità (SGQ), al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente;
- ISO 14001, che definisce uno *standard* di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un sistema di gestione ambientale di una qualsiasi organizzazione produttiva;
- ISO 27001, che definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) e include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica e organizzativa;
- certificazione ISO 45001, che definisce uno *standard* internazionale per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori (SGLS).

- Certificazione Catena di Custodia (COC) per la rintracciabilità dei materiali proveniente da foreste certificate FSC.

Oltre alle suddette, pur non essendo considerabile una vera e propria certificazione in senso stretto, appare possibile assimilare quale "certificazione" dal punto di vista dell'agire etico e legale di una società l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del correlato codice etico.

I vari ambiti di azione summenzionati presentano degli indubbi profili di comunanza (si pensi, ad esempio, al caso dei reati ambientali e dei reati di cui al D.Lgs. n. 81/2008, entrambi fonte di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per le società), aspetto che pertanto suggerisce un approccio integrato e condotto su più fronti contemporaneamente proprio al fine di introdurre misure "*tailor made*" e coerenti per la Società che, pur ottemperando alle richieste del legislatore, non vadano a ostacolare o rallentare l'attività produttiva.

2. ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

2.1. IL GRUPPO SPREAFIN E IL CREDITO COOPERATIVO

L'assetto societario di CISCRA S.p.A. (di seguito, "CISCRA" o la "Società") vede la compresenza nell'azionariato della Società del Gruppo Spreafin e del Credito Cooperativo.

Il **Gruppo Spreafin** integra quattro realtà di riferimento nel panorama della grafica italiana, ciascuna con una vocazione distinta e rivolta a un segmento ben specifico di mercato:

- CISCRA S.p.A., società di servizi e produzione particolarmente orientata al mondo bancario, specializzata nella produzione di carte valori, agende e calendari, servizi di *e-commerce*, centrale di acquisto e archiviazione ottica e cartacea;
- Erre Di Esse Grafica S.p.A., società specializzata nella stampa modulistica e commerciale;
- I.B.E. S.r.l., società specializzata nella produzione di etichette autoadesive;
- Cartotecnica Licini S.r.l., società specializzata nella progettazione e realizzazione di scatole litografate e astucci in cartone di ogni forma e colore.

Il **Credito Cooperativo** invece è un sistema nazionale che si articola in due versanti: associativo e imprenditoriale. Il *versante associativo* è articolato su tre livelli (locale, regionale e nazionale) ed è costituito dalle Banche di Credito Cooperativo che aderiscono alle Federazioni Locali che, a loro volta, sono associate a Federcasse, la Federazione Italiana delle BCC-CR, che svolge funzioni di rappresentanza e tutela della categoria e di assistenza di carattere legale, fiscale, organizzativo, di comunicazione, di formazione a favore di tutto il Sistema del Credito Cooperativo. Il *versante imprenditoriale* è costituito dal Gruppo bancario Iccrea, rappresentato dalla Capogruppo, Iccrea Holding, e dalle Società da questa controllate, che predispongono prodotti e servizi a beneficio esclusivo delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. I servizi e i prodotti alle BCC-CR sono anche erogati da Cassa Centrale Banca, che opera in stretta collaborazione con le Federazioni Locali e le società informatiche del nord est e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, che offre alle Casse Raiffeisen associate una serie di servizi di supporto alla gestione bancaria e finanziaria attraverso i suoi reparti commercio, finanza, tesoreria e sistemi di pagamento.

2.2. CISCRA S.P.A.

CISCRA ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività:

- l'ideazione, la progettazione, l'installazione, la produzione, la gestione e la commercializzazione di beni e servizi per la comunicazione, di campagne pubblicitarie e istituzionali, di marchi, di brevetti, di *domain names* e di *styling* aziendali, di prodotti e servizi di pubblicità e propaganda;
- attività di merchandising e packaging;

- attività di call center e help desk;
- attività relative all'arredamento di punti vendita per la distribuzione di prodotti bancari, finanziari e assicurativi;
- formazione, consulenza e studi di mercato nei suddetti settori; la produzione, realizzazione e commercializzazione di carte valori, di stampati, di libri e periodici, fatta eccezione per i quotidiani;
- diffusione e distribuzione di prodotti editoriali, su qualsiasi supporto, cartaceo e non, e attività in genere nel campo editoriale;
- la costituzione e la gestione di aziende tipografiche in Italia e all'estero;
- servizi di postalizzazione per conto terzi;
- la produzione e la commercializzazione di materiali attrezzature e arredamenti per ufficio;
- l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di beni e servizi di comunicazione multimediale, su qualsiasi supporto;
- l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di beni, servizi e sistemi telematici di comunicazione via *internet*, *intranet* ed *extranet*, nonché radiotelevisiva, di connessione e interconnessione alle diverse reti;
- la realizzazione e gestione di siti *web*, attività di *internet provider*, *content provider*, *merchant provider* e *service provider*, di fornitore *full service* di servizi erogati attraverso il canale elettronico e/o digitale;
- attività di elaborazione dati, di creazione e gestione di banche dati;
- l'archiviazione di qualsiasi tipo;
- l'ideazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, senza limiti territoriali, di impianti e reti di telecomunicazione, anche risultanti dall'evoluzione tecnologica, per l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonché di prodotti e servizi a essi relativi;
- l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di materiale informatico (*software* e *hardware*);
- la diffusione, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro formato;
- la commercializzazione di beni di consumo, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti promozionali e comunque affini all'attività svolta dalla Società;
- la prestazione di servizi quali la vendita di pacchetti viaggio, la promozione di concorsi a premi da svolgersi anche per il tramite del canale bancario, nonché mediante l'utilizzo di sistemi di vendita e distribuzione a distanza, *off line* ed *on line*, ivi compreso il commercio elettronico nelle più ampie forme;

- l'attività di consulenza e prestazione di servizi nella certificazione aziendale secondo gli standard nazionali e internazionali (iso-uni) e nell'organizzazione aziendale;
- lo svolgimento nell'ambito multimediale di attività editoriali (fatta eccezione per i quotidiani), pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza comunque attinenti a quanto sopra specificato;
- l'esercizio, tanto diretto che indiretto, di qualsiasi forma di pubblicità con particolare riferimento a quella effettuata per quotidiani, periodici o *magazine*, periodici professionali, televisioni, radio, cinema affissioni, siti e *media internet*, nonché ogni altra attività ausiliare delle aziende editoriali e dell'informazione in genere, al fine di raccogliere inserzioni pubblicitarie, sia dirette che indirette;
- tutte le altre attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, rilasciare fideiussioni e garanzie nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.

Per perseguire al meglio il suddetto oggetto sociale, la Società è articolata in sei Divisioni: Divisione Prodotti Grafici; Divisione Stampa e Promozionale; Divisione Comunicazioni e Servizi; Divisione Agende e Calendari; Divisione Nuovi Servizi Tecnologici; Divisione E-Commerce.

2.3. MODELLO DI GOVERNANCE DI CISCRA

CISCRA ha adottato il sistema di *governance* tradizionale costituito da un Consiglio di Amministrazione e un Collegio sindacale.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria che procede alla nomina. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti da norme di legge e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea.

Nel rispetto dei limiti di legge, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari della Società;
- le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale inerente i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina delle cariche di Vice Presidente, Amministratori delegati e Direttore generale.
- la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di impartire direttive ai delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti, fermo restando in caso di parità il *casting vote* di chi presiede la riunione.

L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi e due supplenti in conformità delle disposizioni legislative vigenti, scelti tra persone aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti da norme di legge e regolamenti. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dallo stesso Collegio sindacale.

2.4. ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CISCRA

Alla data di approvazione del presente documento descrittivo del modello organizzativo, la documentazione di cui CISCRA si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 include quanto di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo indicato: Statuto sociale; organigramma aziendale; regolamento aziendale; certificazione ISO 9001; certificazione ISO 14001; certificazione ISO 27001; certificazione ISO 45001; certificazione Catena di Custodia (COC); contratti di agenzia; politica qualità, sicurezza e ambiente (con certificazione COC per rintracciabilità materiali FSC); normativa interna, che include regolamenti, *policy*, procedure, circolari e norme.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CISCRA S.P.A.

3.1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CISCRA E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello" o MOGC) *ex* D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale da parte di CISCRA, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder, manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

CISCRA ha adottato un proprio MOGC conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee guida Confindustria e nelle Linee guida AIE.

Il Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è suddiviso in due parti, le quali contengono, rispettivamente:

i. nella presente Parte Generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di CISCRA);
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo di CISCRA;
- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di CISCRA;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento del Modello;

ii. nella Parte Speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta da CISCRA per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati. Tale metodologia ha previsto una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- *fase 1*: identificazione preliminare delle aree di attività a rischio (cd. "mappatura delle attività sensibili");
- *fase 2*: analisi del modello organizzativo esistente (cd. "*as is*");

- *fase 3*: analisi degli adeguamenti da apportare al modello organizzativo esistente (cd. "*gap analysis*" e conseguente *action plan*);
- *fase 4*: definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito sono sinteticamente descritti obiettivi e attività relativi alle quattro fasi sopra elencate.

3.2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "*aree di rischio*"). In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, i "*key officer*").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi. La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo che legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase 1:

- inventario completo di tutti i processi e sottoprocessi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione dei *key officer* per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

3.3. RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE (*AS IS*)

Obiettivo della fase 2 è l'effettuazione dell'analisi, attraverso le interviste ai *key officer*, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli. Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

L'analisi è compiuta attraverso interviste con le persone chiave con l'ulteriore scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse. Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti;
- esistenza di procedure formalizzate;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

3.4. GAP ANALYSIS E ACTION PLAN

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un MOGC conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (*action plan*).

3.5. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo della fase 4 è la definizione del MOGC *ex* D.Lgs. 231/2001 della Società, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, alle Linee guida Confindustria e alle Linee guida AIE.

A esito di tale fase, inoltre, viene adottato un Codice Etico che individui e raccolga i principi etici e i valori di CISCRA che devono ispirare, al di là e indipendentemente da quanto previsto da norme di legge, condotte e comportamenti di coloro che operano con la Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CISCRA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo[50].

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo[51], unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indefettibili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee guida di Confindustria nonché le Linee guida AIE, sulla base anche delle interpretazioni giurisprudenziali, individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza:

- autonomia e indipendenza rispetto al vertice societario, ovvero l'inserimento dell'organismo di vigilanza "*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*", la previsione di un "riporto" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio[52];

---

[50] La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: "L'ente (…) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la *societas* si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della *societas* attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (…) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (…)". Si veda in merito Cass. pen., sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316, secondo cui "non è idoneo ad esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (fattispecie in cui l'organismo di vigilanza di una "holding" era presieduto da un consigliere d'amministrazione di una società partecipata, nonché da soggetti legati da rapporti fiduciari con gli amministratori della controllante)".

[51] Si segnala quanto affermato dal Direttore generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia:
- "l'organismo si dovrà trovare in una posizione gerarchica la più elevata possibile (dovrà essere collocato a livello di presidente operativo, amministratore delegato, consiglio di amministrazione nel suo complesso, collegio sindacale)";
- "non dovrà partecipare a nessuna decisione operativa";
- "dovrà essere costituito di professionalità particolari per svolgere l'attività assegnata, sia in fase preventiva (con l'apporto anche di professionalità di tipo investigativo e tecnico-giuridico) che di eventuale successiva analisi delle ragioni della commissione dei reati, nonostante l'adozione di modelli preventivi";
- "(…) Ogni azienda dovrà valutare se appoggiarsi a strutture di controllo già esistenti, quali per es. gli Internal Auditing che, opportunamente integrati, potrebbero soddisfare le esigenze indicate dalla legge".

[52] Cfr. le Linee guida di Confindustria laddove specificano che per autonomia e indipendenza deve intendersi "(i) evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante; (ii) eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice; (iii) prevedere nel modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza

- professionalità, ovvero il bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza[53];
- continuità di azione, ovvero la garanzia di un'efficace e costante attuazione del modello, favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza[54]. In assenza di tali indicazioni, CISCRA ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alla propria complessità strutturale e al proprio assetto di *corporate governance*, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza, dunque, a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 4-*bis* del D.Lgs. 231/2001 e alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza") nel Collegio sindacale della Società[55].

Tale scelta – adottata anche in conformità alle "*Linee guida per l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del Collegio sindacale*" dettate nel marzo 2013 dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) – è stata effettuata al fine di garantire una razionalizzazione alle funzioni di controllo interno alla Società, considerando che è lo stesso Decreto a prospettare tale possibilità, nonché alla luce del fatto che l'art. 2409 c.c. prevede che il Collegio sindacale debba

---

dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice".

[53] Sempre nelle Linee Guida di Confindustria si legge che "si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati: in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale); oppure ancora, a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo)".
A titolo esemplificativo, le Linee guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche: campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, etc.); *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; elaborazione e valutazione di questionari; metodi per l'individuazione di frodi.

[54] Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 "la legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, (…). A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente (…). Peraltro, qualora l'ente risulti dotato di un Collegio sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale), potrebbe avvalersi di un'altra opportunità offerta dal decreto 231 (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 183 del 2011): l'attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio sindacale".
Parimenti sulla composizione dell'organismo di vigilanza, le Linee guida AIE riportano che "si è molto discusso sul punto, anche a causa dell'assenza di indicazioni normative, e da tale dibattito sono emersi diversi orientamenti e opzioni metodologiche: si ritiene comunque generalmente consentito l'affidamento dei compiti di vigilanza di cui all'art. 6 del decreto anche a organi e uffici già presenti all'interno dell'organizzazione aziendale, sebbene poi non vi sia assoluta convergenza sull'individuazione di quali tra questi organi e uffici risultino più idonei allo scopo".

[55] La giurisprudenza pronunciatasi sul punto dopo l'introduzione nel 2011 del comma 4-*bis* all'art. 6 del Decreto, ha statuito che "*la circostanza che oggi nelle società di capitali anche il Collegio sindacale (e organi equipollenti) possano svolgere la funzione di organismo di vigilanza non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo: in questo senso si è espressa la dottrina poi sviluppatasi che ha rimarcato la centralità dell'autonomia e dell'indipendenza di tali organi, alla luce della chiara lettera dell'art. 2399, lettera c), del codice civile*" (Corte Assise di Appello di Torino, 22 maggio 2013).

vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui i modelli organizzativi 231 costituiscono senz'altro parte integrante[56].

Inoltre, la scelta del Collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza della Società, fornendo una garanzia di effettività sul controllo dell'alta amministrazione e di omogeneità di indirizzo, è stata giudicata idonea in quanto: i) l'*autonomia* e l'*indipendenza* della quale l'Organismo di Vigilanza deve **necessariamente** disporre sono garantite dai requisiti che i membri dell'organo di controllo devono avere ai sensi degli artt. 2382 e 2399 c.c.; ii) la *professionalità* specifica in materia è assicurata dalla circostanza che l'attività di vigilanza su funzionamento e osservanza dei modelli, svolta dall'organismo previsto dal Decreto rientra nell'ambito dei più ampi doveri di vigilanza del Collegio sindacale sul rispetto della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; iii) la *continuità di azione* è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza deve riunirsi, ai sensi dell'art. 2404 c.c., almeno ogni 90 giorni (la prassi societaria vuole invece che tali adunanze siano a cadenza più o meno mensile), nonché dalla possibilità di avvalersi, per lo svolgimento di taluni propri compiti, di risorse interne dedicate all'attività di vigilanza del Modello e prive di mansioni operative.

4.2. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di CISCRA è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione[57]; i suoi membri decadono in concomitanza con la cessazione del loro ufficio di sindaci e sono rieleggibili. In caso di decadenza, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti. La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità previsti per i sindaci di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c.[58].

---

[56] Cfr. nota 29. Si veda inoltre quanto riportato nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, che raccoglie le *best practices* e le migliori soluzioni organizzative per un più compiuto adeguamento ai principi di *corporate governance*, in cui viene demandato alla valutazione discrezionale delle società l'opportunità di affidare le funzioni di organismo di vigilanza al Collegio sindacale "*nell'ambito di una razionalizzazione delle funzioni di controllo*" (art. 7).

[57] In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte di suoi esponenti, se, fra l'altro, l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati.
La norma non fornisce ulteriori indicazioni su cosa debba intendersi per "organo dirigente". Tuttavia, sulla base di quanto espresso dalla dottrina prevalente, delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalla *best practice*, sembra potersi sostenere che, con riferimento alle società azionarie munite di un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, l'organo deputato all'adozione dei modelli organizzativi debba identificarsi con il Consiglio di Amministrazione.

[58] Si legge nelle Linee guida di Confindustria aggiornate nell'anno 2021 che "*Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza e in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio, un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi. l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni*".

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera professionale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell' OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'OdV;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o reati ad essi assimilabili[59];
- provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'OdV e decadrà automaticamente dalla carica. I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento a eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società; funzioni di amministrazione – nei tre esercizi

[59] La giurisprudenza ha considerato inefficace la previsione, quale causa di ineleggibilità, della condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso un reato presupposto della responsabilità da reato o la condanna definitiva ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Infatti, "*se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia divenuta irrevocabile*" (Cfr. Trib. Milano, 20 settembre 2004; Trib. Napoli, 26 giugno 2007).

precedenti alla nomina quale componente dell' OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

Il componente dell'OdV che intenda rinunziare all'incarico deve darne immediatamente notizia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza. L' OdV a sua volta informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. In caso di rinunzia del presidente dell'OdV, la presidenza è assunta fino alla successiva riunione dell'Organismo medesimo dal componente più anziano.

Rappresentano cause di decadenza dalla carica di componente dell'OdV la cessazione, a qualsiasi titolo, del componente dell'Organismo di Vigilanza dalla carica ricoperta nel Collegio sindacale della Società. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un componente, il nuovo componente, ove nominato, scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione temporanea dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, nonché la revoca di uno o di tutti i suoi membri e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le regole operative di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono previste nel Regolamento dal medesimo approvato, che è parte integrante del Modello. Le attività realizzate dall' OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono affidati per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con i consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati; tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, promotori finanziari e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema Disciplinare;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- vigilare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sull'osservanza delle norme contenute nel decreto medesimo, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[60];

[60] Gli obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono

- assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma del sopra citato art. 52. A tale specifico fine, i soggetti incaricati di revisionare la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell'ambito della Società forniscono con regolarità all'OdV relazioni informative periodiche in merito alla propria attività nonché comunicano al medesimo tempestivamente la rilevazione di eventuali infrazioni alla normativa stessa;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'OdV può giovarsi – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Il Consiglio di Amministrazione di CISCRA cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4.4. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza può redigere un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di

---

destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (Autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia). In particolare, l'art. 52 del d.lgs. 231/2007 (*Organi di controllo*) stabilisce che: "*[1.] Fermo restando quanto disposto dal Codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute. [2.] Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia*".

Secondo Confindustria, inoltre, una corretta e coerente interpretazione, che tenga in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (*in primis*, il codice civile), non può far ritenere che dalla disposizione in esame derivi in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia *ex* art. 40, comma 2, c.p. ("*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*") finalizzata all'impedimento dei reati in materia di riciclaggio (artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.). Con specifico riferimento all'organismo di vigilanza una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge.

consulenti esterni. Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza[61].

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli[62].

4.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.[63]. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari[64].

Per quanto concerne agenti, promotori finanziari, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., può essere contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- ogni responsabile di Divisione, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti difformi al Modello;

[61] "Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo" (Linee guida Confindustria).

[62] Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

[63] Tali norme stabiliscono, rispettivamente: "[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104 c.c.) e "il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio." (art. 2105 c.c.).

[64] "Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di Amministrazione" (Linee guida Confindustria).

- il dipendente, gli agenti, i promotori finanziari, i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con CISCRA e l'attività svolta nei confronti di CISCRA, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'OdV;
- l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Collegio sindacale.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge (c.d. "*whistleblowing's protection*").

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all' OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

4.5.1. Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

- e-mail: *odv231@ciscra.com*

- lettera all'indirizzo:

CISCRA S.p.A.
Organismo di Vigilanza
via San Michele n. 36
45020 – Villanova del Ghebbo (RO)

Le segnalazioni devono preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ogni informazione e/o segnalazione, nonché le eventuali indagini svolte inerenti alle violazioni del Modello saranno debitamente conservate e archiviate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo). Per ogni ulteriore approfondimento si faccia riferimento specifico alla *whistleblowing policy* - procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità adottata dalla Società.

4.5.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso gli Amministratori delegati;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione, predisponendo:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- con cadenza periodica, verbali riguardanti – a titolo di esempio – i cambiamenti (in particolare, richieste di cambiamenti) intervenuti sul Modello, gli interventi effettuati in sede organizzativa, la richiesta di nuovi Protocolli comportamentali da attuare, di nuovi corsi di formazione e/o riunioni informative;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1. PREMESSA

CISCRA, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione. In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di CISCRA in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali[65].

5.2. DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, CISCRA promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull'*intranet* aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

[65] Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

Ai nuovi dipendenti verrà comunicata, all'atto dell'assunzione, la modalità di accesso al Modello e al Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di CISCRA saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.3. ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con CISCRA rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi CISCRA fornirà un estratto del documento descrittivo del Modello e una copia del Codice Etico; in alternativa, la Società potrà diffondere gli stessi su apposita sezione del proprio sito *web*.

Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del documento descrittivo del Modello e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

5.4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di CISCRA dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione dello stesso.

CISCRA persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Società predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte (eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti), specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Modello;

- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa può essere erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello e l'OdV, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Speciale

Versione	Data	Approvata da	Firma
01	28/10/2014	Consiglio di Amministrazione	Il Presidente Gabriele Galassi
02	18/12/2018	Consiglio di Amministrazione	Il Presidente Fabio Vasini
03	19/05/2022	Consiglio di Amministrazione	Il presidente Ferrarini Franco

INDICE

PREMESSA 5
CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 11
1.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 11
1.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 18
1.3 Il sistema dei controlli 19
1.4 Calcolo del rischio residuo 22
CAPITOLO 2 I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 24
2.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 24
2.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 28
2.3 Il sistema dei controlli 30
2.4 Calcolo del rischio residuo 31
CAPITOLO 3 I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 33
3.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 33
3.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 36
3.3 Il sistema dei controlli 36
3.4 Calcolo del rischio residuo 37
CAPITOLO 4 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 38
4.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 38
4.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 40
4.3 Il sistema dei controlli 41
4.4 Calcolo del rischio residuo 42
CAPITOLO 5 I REATI SOCIETARI 43
5.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 43
5.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 48
5.3 Il sistema dei controlli 49
5.4 Calcolo del rischio residuo 52
CAPITOLO 6 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 54
6.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 54
6.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 56
6.3 Il sistema dei controlli 58
6.4 Calcolo del rischio residuo 60

CAPITOLO 7 I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 62
7.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 62
7.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 64
7.3 Il sistema dei controlli 65
7.4 Calcolo del rischio residuo 66
CAPITOLO 8 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 67
8.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 67
8.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 71
8.3 Il sistema dei controlli 72
8.4 Calcolo del rischio residuo 73
CAPITOLO 9 I REATI AMBIENTALI 74
9.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 74
9.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 78
9.3 Il sistema dei controlli 79
9.4 Calcolo del rischio residuo 79
CAPITOLO 10 I REATI TRANSNAZIONALI 80
10.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 80
10.2 Individuazione della attività sensibili 84
10.3 Il sistema dei controlli 85
10.4 Calcolo del rischio residuo 86
CAPITOLO 11 FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE E SCOMMESSE 88
11.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 88
11.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 88
11.3 Il sistema dei controlli 89
11.4 Calcolo del rischio residuo 89
CAPITOLO 12 CRIMINALITA' ORGANIZZATA E CONTRABBANDO 90
12.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 90
12.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 92
12.3 Il sistema dei controlli 92
12.4 Calcolo del rischio residuo 93
CAPITOLO 13 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 94
13.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 94
13.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 96
13.3 Il sistema dei controlli 96

13.4 Calcolo del rischio residuo 97
CAPITOLO 14 I REATI TRIBUTARI 98
14.1 Catalogo dei reati e Valutazione della gravità 98
14.2 Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231 101
14.3 Il sistema dei controlli 101
14.4 Calcolo del rischio residuo 102

PREMESSA

La struttura del presente documento descrittivo prevede l'illustrazione nella Parte Speciale dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

Il Decreto Legislativo 231/2001 guida la Società per essere organizzata nella prevenzione di responsabilità amministrativa da ente derivante da commissione dei reati attraverso un approccio basato sul rischio (cosiddetto risk-based approach). Per questo motivo CISCRA S.p.A. ha effettuato un'analisi approfondita della propria struttura e dei propri processi aziendali costruendo un modello di conformità ad hoc per la propria realtà aziendale. I risultati vengono periodicamente formalizzati attraverso la revisione periodica di questo documento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Più nello specifico, il documento illustra le considerazioni logico-matematiche che hanno accompagnato le fasi di identificazione, valutazione e risposta a tutti i rischi rilevanti di commissione di reati 231 da parte della Società durante i propri processi aziendali. I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

La valutazione è stata effettuata con l'ausilio di un software dedicato alla valutazione del rischio 231 che ha permesso di calcolare e rendere dimostrabile l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno societario. I risultati derivano dal lavoro effettuato dalla Società riguardo le variabili di impatto, probabilità di avvenimento dei rischi ed efficacia nella risposta attraverso le misure tecniche e organizzative attualmente presenti in CISCRA S.p.A.

La presente Parte Speciale si compone di 14 capitoli ciascuno dedicato a una categoria di reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha preso in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato (punto 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato (punto 2) e i controlli implementati (punto 3) – andando quindi a calcolare il rischio inerente (punto 2) e il rischio residuo (punto 4).

Di seguito si analizza il contenuto di ogni paragrafo che compone i n. 14 capitoli che seguono.

Catalogo dei reati e valutazione della gravità

Il primo paragrafo individua le fattispecie di reato (tra quelle presenti nel cosiddetto Catalogo dei Reati) a cui la Società risulta sottoposta; definito il contesto, il processo di valutazione del rischio definisce la gravità di tali avvenimenti in caso di commissione all'interno della Società (da parte di un soggetto apicale o subordinato) di un reato presupposto.

È stato scelto un meccanismo valutativo che assegna al reato un valore:

- da 1 a 10 per le sanzioni pecuniarie, a seconda delle quote di sanzione previste, con intervalli di 100 quote (che vanno da 1 a 1.000);
- da 0 a 9 per le altre eventuali tipologie di sanzioni presenti, in particolare:

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE	GRAVITA'
Interdizione dall'esercizio dell'attività	**8** (**9** se dura più di un anno)
Sospensione / revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito	**7** (**8** se dura più di un anno)
Divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio	**7** (**8** se dura più di un anno)
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi	**6** (**7** se dura più di un anno)
Divieto di pubblicizzare beni o servizi	**6** (**7** se dura più di un anno)

Nel caso in cui sia presente più di una di queste tipologie sanzionatorie, verrà considerata quella con gravità maggiore. Se non viene specificato nel testo di legge alcun riferimento temporale, la durata minima della sanzione interdittiva viene valutata precauzionalmente superiore all'anno.

I due punteggi si sommano per ogni fattispecie normativa, definendo così un punteggio della stessa da 1 a 19. Questo valore è stato scontato del 30% qualora il reato fosse procedibile solo a querela, per via della minore probabilità di procedimento a carico della Società. Il punteggio così ottenuto è stato proporzionalmente riportato all'interno di un intervallo compreso fra 0 e 3 e ha determinato il livello del fattore di gravità tra:

VALORE	GRAVITA'	DESCRIZIONE
0 - 3,8	**0,6** Bassissima	La Società subisce una lieve e simbolica sanzione
3,8 - 7,6	**1,2** Bassa	La Società viene sanzionata in modo sensibile
7,6 - 11,4	**1,8** Media	La Società subisce una sanzione di media entità in grado di danneggiare gli *stakeholder*
11,4 - 15,2	**2,4** Alta	La Società subisce una sanzione di grave entità che ostacola sensibilmente l'ottenimento dei risultati che si era prefissata
15,2 - 19	**3** Altissima	La Società vede interrotta la propria attività a causa di una sanzione 231

Individuazione delle attività sensibili e dei rischi 231

Il secondo paragrafo contiene l'elenco delle attività sensibili in considerazione ai reati descritti nello specifico capitolo. Difatti, l'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato descritte nel primo paragrafo.

Sono poi ricercati degli esempi pratici di "rischi 231", ovvero quegli avvenimenti specifici, singoli e possibili che potrebbero azionare (o contribuire ad azionare) un reato presupposto, per questo in grado di procurare conseguenze sanzionatorie alla Società. Per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi; tramite specifico software la Società ha incrociato la probabilità connessa ad ogni situazione di rischio identificata con l'impatto che risulterebbe esserci sulla Società a causa delle sanzioni collegate, evidenziando per ogni singolo avvenimento a quali specifici reati presupposto risulti collegato.

La probabilità esprime la possibilità che un rischio si realizzi. Il processo valutativo riguardo la probabilità iniziale di accadimento ha tenuto conto di criteri oggettivi quali:

- l'effettiva attività societaria;
- le dimensioni e la localizzazione delle attività economiche svolte;
- l'organizzazione attuale, le funzioni di lavoro, le risorse impiegate;
- gli attuali database, hardware, software e *asset* presenti.

Il software utilizza una scala a 5 livelli entro un *range* 0-3 in base ai seguenti criteri:

SCALA		DESCRIZIONE DELLA PROBABILITA'
0,6	**Bassissima**	Non ci si aspetta che tale avvenimento possa accadere, anche se rimane possibile
1,2	**Bassa**	È improbabile che tale avvenimento avvenga nelle normali circostanze
1,8	**Media**	È possibile che tale avvenimento accada in circostanze sfortunate
2,4	**Alta**	Data l'attività svolta dalla Società, è possibile che possa accadere o è già successo
3	**Altissima**	Si stima probabile il verificarsi di tale avvenimento

In questo modo per ogni rischio identificato è stato calcolato un valore di rischio inerente (o iniziale).

Il rischio inerente deriva dall'incrocio tra i due fattori di probabilità e gravità, entrambi già stabiliti in precedenza entro un intervallo da 0 a 3. Lo stesso rischio inerente è stato definito nell'intervallo 0-3 con una media ponderata pari a:

$$\boldsymbol{Rischio\ inerente} = \boldsymbol{x}\% * \boldsymbol{probabilit}\text{à} + \boldsymbol{y}\% * \boldsymbol{gravit}\text{à}$$

dove x% + y% = 100 %

Nella ponderazione tra i due fattori la Società ha deciso di pesare per una percentuale pari **al 25%** il fattore di gravità e per la restante percentuale quello di probabilità.

Individuazione del sistema dei controlli

Il terzo paragrafo contiene i protocolli generali e specifici, definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e le Linee guida AIE, nonché le *best practice* internazionali, e sono stati successivamente adottati dalla Società con gli opportuni adattamenti operati in ragione del proprio modello di governance.

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- segregazione delle attività: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- norme: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- poteri di firma e poteri autorizzativi: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;
- tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "tracciabilità" e "segregazione" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo "poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

I protocolli specifici relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008, utilizzando come riferimento le linee guida UNI-INAIL e allo standard ISO 45001 per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. I protocolli specifici relativi ai reati in materia ambientale sono stati definiti utilizzando come riferimento lo standard di gestione ambientale ISO 14001, il quale fissa i requisiti di un sistema di gestione ambientale per qualsiasi organizzazione produttiva.

I protocolli specifici, laddove l'attività sensibile cui sono associati sia svolta in regime di *outsourcing* da terzi, potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- contratti: per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing viene stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (SLA) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer;
- referente: con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing viene individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno;

- clausole ad hoc: nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello e del Codice Etico per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- presidi di controllo: nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società – in tutto o in parte – la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 che potrebbero essere ascritti alla Società.

Per calcolare l'effettivo raggiungimento della sufficienza organizzativa di CISCRA si è proceduto a valutare l'efficacia di ognuno dei controlli presenti su ognuno dei rischi che è in grado di prevenire o mitigare. Un singolo controllo può abbassare diversi rischi, con diversa efficacia. Sono definiti n. 4 diversi livelli di efficacia:

SCALA	DESCRIZIONE DELL'EFFICACIA	% DI DIMINUZIONE
Bassa	Il controllo ha un lieve effetto preventivo o mitigativo sull'avvenimento rischioso	15%
Media	La misura tecnica o organizzativa ha un effetto sensibile sul rischio	25%
Alta	Il controllo diminuisce fortemente la probabilità che uno specifico avvenimento accada oppure ne diminuisce le conseguenze negative in caso di accadimento	40%
Molto efficace	La misura tecnica o organizzativa è molto efficace nel prevenire o rispondere allo specifico rischio cui è collegata	60%

Ogni controllo agisce sul rischio inerente / iniziale, a seconda della sua efficacia.

Per garantire l'agevole lettura del presente documento, si rimanda al progetto valutativo sulla piattaforma utilizzata, nel quale viene esplicitato il livello di efficacia associato ad ogni coppia di rischi e controlli.

Calcolo del rischio residuo

Nel quarto e ultimo paragrafo vengono collegati le attività sensibili di cui al paragrafo 2 con i controlli di cui al paragrafo 3. Viene infine calcolato il rischio residuo dei "rischi 231" precedentemente individuati.

Se un rischio viene gestito dalla Società attraverso un solo controllo interno, allora quel rischio residuo sarà uguale al valore del rischio inerente diminuito per la percentuale associata al livello di efficacia del controllo: ad esempio, qualora il rischio inerente fosse di valore 3 e ci fosse un solo controllo collegato, con efficacia di un livello associato ad una percentuale di diminuzione del 50%, il rischio residuo sarebbe pari a 1,5. Ogni qualvolta invece più di un controllo agisce sullo stesso rischio, si otterrà un effetto cumulativo:

- il primo controllo diminuisce il valore del rischio dell'intera % (nell'esempio del 50%, quindi il valore del rischio residuo scende da 3 a 1,5);
- il secondo, invece, lo diminuisce della propria % di diminuzione ma calcolata solo sul valore del rischio rimasto. Ciò significa che se l'efficacia del secondo controllo era associata ad una percentuale di diminuzione del 30%, il rischio è stato diminuito del 30% del solo 1,5 rimasto (pari a 0,45) e non calcolato sull'intero rischio iniziale. Il valore residuo potrà essere calcolato pari a (3 * 50% * 70%);
- e così via qualora vi fosse un terzo, quarto o quinto controllo.

Con questo calcolo il software è stato in grado di considerare *l'area probabile media di sovrapposizione* di più controlli ogni volta questi agiscono su uno stesso avvenimento (rischio).

Scontando l'effetto delle proprie misure tecniche e organizzative in atto, CISCRA ha definito tre intervalli per valutare ogni rischio residuo; il livello di accettabilità è definito dai due valori limite di seguito riportati.

SCALA	DESCRIZIONE	VALORE LIMITE
Elevato	Il rischio si presenta elevato nella sua forma residuale, mantenendo un livello non accettabile per l'organizzazione e necessitando l'aggiunta di ulteriori controlli a prevenzione/mitigazione dello stesso	Sopra al 2
Eventuale	Il rischio potrebbe essere accettabile ma il suo sviluppo deve essere monitorato su basi regolari, con considerazioni successive sulla necessità di implementare nuove misure tecniche o organizzative a supporto	Tra 1,3 e 2
Accettabile	Il rischio è stato reso accettabile dall'organizzazione societaria e dagli strumenti tecnici, nonostante debba continuare ad essere monitorato per controllare che cambiamenti non incrementino il livello di rischio iniziale	Sotto a 1,3

Quindi, incrociando i rischi inerenti (iniziali) con il Sistema di Controllo Interno societario - composto dall'insieme delle misure tecniche e organizzative presenti - sono risultati i livelli di rischio residuali descritti nel quarto paragrafo di ognuno dei capitoli che seguono.

CAPITOLO 1
I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Malversazione a danno dello Stato			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
11	Art. 316-bis Codice Penale	Articolo 24	Alta

L'art. 316-bis c.p. sanziona la condotta di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo avere ottenuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per specifiche finalità di pubblico interesse, ne faccia un uso diverso.

Per contributo o sovvenzione deve intendersi ogni attribuzione pecuniaria, concessa dalla Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), periodica o occasionale, avente misura fissa o determinata in base a parametri variabili, vincolata nell'"an" o nel "quantum" o meramente discrezionale, mentre i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri.

La condotta rilevante, dunque, si sostanzia nella distrazione di un bene per la sua destinazione a fini diversi da quello per cui è stato erogato. Si tratta di una norma diretta a reprimere frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, con l'obbiettivo di evitare, mediante l'elusione del vincolo di destinazione all'origine dell'erogazione, la vanificazione dello scopo di interesse generale sotteso a quest'ultima. Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il reato si consuma nel momento in cui le sovvenzioni o i finanziamenti vengono distratti dalle destinazioni per cui sono stati erogati. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
12	Art. 316-ter Codice Penale	Articolo 24	Alta

L'art. 316-ter c.p. punisce, salvo che il fatto non integri gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), chiunque consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o delle Comunità europee, per un ammontare superiore a euro 3.999,96, realizzando le seguenti condotte: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; omissione di informazioni dovute.

La norma è diretta ad evitare frodi che, pur non integrando gli estremi della truffa, causino, mediante l'indebita percezione di prestazioni pubbliche, un danno allo Stato. La principale differenza con la truffa aggravata ai danni dello Stato risiede nel fatto che la fattispecie in esame non include l'induzione in errore del soggetto passivo tra gli elementi costitutivi del reato. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'Ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie in discorso e non quella di truffa. È necessario che le somme ricevute non siano dovute, ossia non sussistano gli estremi per ottenerle e, quindi, manchi la giustificazione di un pubblico interesse.

Il beneficio deve essere indebito: non lo si sarebbe ottenuto senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le informazioni richieste. Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene ottenuta l'indebita percezione. Il dolo richiesto è specifico: il fatto deve essere commesso al fine di conseguire l'erogazione; l'errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.

Indicazioni generiche su modalità di commissione
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
71	Art. 640, c. 2, n. 1, Codice Penale	Articolo 24	Alta

L'art. 640 c.p. descrive il reato di truffa, ossia la condotta di chiunque che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale delitto consta di quattro principali elementi: una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nei cosiddetti artifici o raggiri; l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri; il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della detta induzione in errore; un danno patrimoniale derivato alla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente o per altra persona.

Scopo della norma è la tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali. Tutela che si fa più incisiva, mediante la previsione di un'apposita aggravante, laddove il soggetto leso sia lo Stato o un altro Ente pubblico, ipotesi di rilievo per la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto. Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno. Il dolo è generico, consiste nella volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale e il profitto. Il dolo deve accompagnare tutto l'iter criminoso, dall'inizio alla fine, per cui un dolo solo successivo non è sufficiente.

Indicazioni generiche su modalità di commissione
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato: -alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.; - assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifizi e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali); - applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto; - omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti; - alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
72	Art. 640-bis Codice Penale	Articolo 24	Alta

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Indicazioni generiche su modalità di commissione
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifizi, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il

finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
73	Art. 640-ter Codice Penale	Articolo 24	Alta

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

Concussione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
13	Art. 317 Codice Penale	Articolo 25	Altissima

Tale fattispecie si realizza quando "*il pubblico ufficiale*[1] *che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*". La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Corruzione per l'esercizio della funzione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
14	Art. 318 Codice Penale	Articolo 25	Bassissima

Tale fattispecie punisce "il *pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*" (c.d. corruzione impropria). Tale reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato rubricato "*corruzione per un atto di ufficio*" prima della riforma nel 2012) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della P.A.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
15	Art. 319 Codice Penale	Articolo 25	Alta

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del Codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (c.d. corruzione propria).

[1] La qualifica di "pubblico ufficiale" (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.).

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-*bis* c.p.).

La norma richiede il dolo specifico: la volontà del soggetto agente deve essere specificamente diretta al raggiungimento del fine richiesto dalla norma, ovverosia l'induzione del pubblico funzionario a omettere o ritardare un atto di ufficio o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
16	Art. 319-ter Codice Penale	Articolo 25	Altissima

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati. Il bene tutelato dalla norma è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Gli atti giudiziari oggetto di corruzione non sono solo quelli, compiuti dai magistrati e dai loro collaboratori istituzionali, che costituiscono esercizio della funzione giudiziaria, ben potendo soggetti esterni all'apparato giudiziario influenzare la sorte del processo, ma possono sostanziarsi in qualsiasi atto funzionale al processo, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal soggetto che lo pone in essere.

Il destinatario del favore o del danno deve essere "la parte processuale", ossia il soggetto che ha proposto la domanda ovvero colui nei confronti del quale la domanda è stata proposta. Nel processo penale la qualifica di parte spetta alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e, inoltre, all'imputato, al pubblico ministero, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il reato in esame presenta la struttura del dolo specifico, richiedendo che i fatti di corruzione siano commessi "*per favorire o danneggiare una parte*". Il delitto si consuma con la dazione/ricezione del denaro od altra utilità, oppure con la promessa/accettazione collegata al raggiunto accordo dei due soggetti coinvolti.

Induzione indebita a dare o promettere utilità			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
17	Art. 319-quater Codice Penale	Articolo 25	Altissima

Tale fattispecie si realizza laddove "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio[2] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro"[3].

[2] Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

[3] Con la sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014, la Cassazione a Sezioni Unite ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra l'art. 317 e l'art. 319-*quater* c.p., evidenziando che: - la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario - ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale; - reati di concussione e induzione

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
18	Art. 320 Codice Penale	Articolo 25	Altissima
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.			

Pene per il corruttore			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
/	Art. 321 Codice Penale	Articolo 25	/
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.			

Istigazione alla corruzione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
19	Art. 322 Codice Penale	Articolo 25	Alta
La norma sanziona, qualora non vi sia accettazione, l'offerta o promessa a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, di denaro od altra utilità non dovuti, per indurlo all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri oppure ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri. Soggetto attivo del reato è, secondo la lettera della norma, "chiunque" realizzi la predetta condotta: si tratta pertanto di un reato comune. Il reato si perfeziona con l'offerta o promessa dell'utilità oppure con la sollecitazione della promessa o dazione, irrilevante è il raggiungimento o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione. Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di indurre il pubblico funzionario al compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.			

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
20	Art. 322-bis Codice Penale	Articolo 25	Altissima
Tale norma estende i suddetti reati anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri			

indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del Decreto.

dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità: - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica, con la P.A. di appartenenza; - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni; - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.); - a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità; - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo: nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili; in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia; nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose; nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Peculato

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
511	Art. 314, c.1 Codice Penale	Articolo 24	Alta

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
512	Art. 316 Codice Penale	Articolo 24	Alta

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Traffico di influenze illecite

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
513	Art. 346-bis Codice Penale	Articolo 24	Alta

Il delitto di traffico di influenze illecite è commesso da chi (al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o corruzione di cui all'articolo 322-bis): sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità a titolo di: -prezzo per la propria mediazione illecita

verso il predetto soggetto, -remunerazione in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, -dà o promette indebitamente denaro o altra utilità.

La pena prevista per tale reato è quella della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. Essa, tuttavia, subisce un aumento se: - il soggetto che si fa dare o promettere denaro o altra utilità è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, - il fatto è commesso in relazione all'esercizio di un'attività giudiziaria, - il fatto è commesso per remunerare il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

Abuso d'ufficio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
514	Art. 323 Codice Penale	Articolo 25	Media

L'abuso d'ufficio è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (art. 323 c.p.). L'abuso di ufficio rientra fra i reati contro la pubblica amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
515	Art. 356 Codice Penale	Articolo 24	Alta

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato: -fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto; -consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici; -lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto; -consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
516	Art. 2 L.23/12/1986, n.898	Articolo 24	Bassa

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono

superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)
B	Poteri di firma nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie
C	Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per le comunicazioni; Isvap; Covip; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Adempimenti ed ispezioni
D	Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
E	Assunzione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali
F	Rapporti con autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza)
G	Promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad Enti Pubblici [4]
H	Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria
I	Acquisizione e/o gestione di contributi / sovvenzioni / finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società
L	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività
M	Gestione di *software* di Enti Pubblici o forniti da terzi per conto di Enti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici
N	Rapporti con mandatari, agenti, promotori finanziari e intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto)
O	Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con Soggetti Pubblici attraverso associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, *joint venture* e consorzi

[4] Si precisa che per Enti Pubblici devono intendersi lo Stato e gli altri enti pubblici di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640, 640-*bis* c.p. nonché gli altri enti nei quali operano esponenti della P.A. o altri soggetti la cui qualificazione sia comunque riconducibile alla nozione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 151	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario pubblico che si occupa di sicurezza e controlli sanitari	*Alta*	16	2,55
MOG 147	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario pubblico che si occupa di controlli ambientali	*Media*	14 – 15	1,95
MOG 149	Si corrompe un pubblico ufficiale in modo da ottenere licenze e autorizzazioni per le quali l'azienda non rispetta i requisiti	*Alta*	14	1,95
MOG 153	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate	*Alta*	14 – 15	2,40
MOG 145	Si corrompe un funzionario della Pubblica Amministrazione per ottenere erogazioni, contributi e finanziamenti pubblici	*Media*	12 – 71 72	1,95
MOG 143	Si comunicano dati falsi durante la compilazione della documentazione di richiesta per un finanziamento pubblico	*Bassa*	72	1,50
MOG 152	Si falsificano i report obbligatori di rendicontazione dell'utilizzo di un finanziamento pubblico per mascherare come, in realtà, non siano stati utilizzati per il loro effettivo scopo	*Bassa*	13 – 14 15	1,65
MOG 148	Si presenta documentazione falsa o contraffatta al fine di attestare l'esistenza di un requisito (in realtà non soddisfatto) per partecipare a una gara pubblica	*Alta*	73	2,40
MOG 144	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario pubblico che si occupa di aspetti previdenziali e del lavoro	*Media*	14 – 15	1,95
MOG 146	Si corrompe un funzionario della Pubblica Amministrazione per aggiudicarsi una gara di appalto riguardante la vendita di beni o servizi alla PA	*Alta*	71 – 72	2,40
MOG 539	La società, facendo parte della Pubblica Amministrazione, è soggetta potenziali casistiche di peculato	*Bassissima*	20 – 511 512	1.20

1.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, i protocolli specifici di seguito elencati. I protocolli specifici sono i seguenti:

ID	Descrizione del controllo	Categoria
MOG 357	L'eventuale concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate	Autorizzazione formale
MOG 358	La negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate, con indicazione di vincoli e responsabilità	Autorizzazione formale
MOG 359	L'effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità	Autorizzazione formale

MOG 360	Il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità	Autorizzazione formale
MOG 361	Il conferimento di utilità può essere realizzato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate	Autorizzazione formale
MOG 362	L'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.	Autorizzazione formale
MOG 363	Il riconoscimento / determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese avviene secondo modalità predefinite basandosi su parametri il più uniformi possibile, precisati in apposito allegato al contratto con la controparte. I rimborsi spese vengono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi	Compensi, provvigioni e rimborsi spese
MOG 364	Provvigioni, bonus, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione "automatica". La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese	Compensi, provvigioni e rimborsi spese
MOG 365	Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato	Divieto di agire in autonomia
MOG 366	Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento	Divieto di agire in autonomia
MOG 367	Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare	Divieto di agire in autonomia
MOG 368	Il soggetto che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità	Divieto di agire in autonomia
MOG 369	Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale	Divieto di agire in autonomia
MOG 370	Il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard	Divieto di agire in autonomia
MOG 371	Le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati	Documentazione
MOG 372	Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati	Documentazione
MOG 373	Le spese per la concessione di utilità possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati	Documentazione
MOG 374	Le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi	Documentazione
MOG 375	La concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard è motivata e supportata da documenti giustificativi approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati	Documentazione
MOG 376	La Società riceve dagli agenti / intermediari una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello, contenente l'impegno della controparte a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello, o che possano determinare la commissione di reati e illeciti rilevanti ai fini del d.Lgs. 231/2001	Documentazione
MOG 377	Nei contratti con le controparti è prevista una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali	Documentazione
MOG 378	I meccanismi di incentivazione previsti per agenti / intermediari non contengono obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili	Gestione della controparte

MOG 379	L'agente / intermediario si impegna espressamente ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale	Gestione della controparte
MOG 380	L'agente / intermediario dichiara di avvalersi di personale che fruisce di un trattamento economico, previdenziale e assicurativo in conformità alle norme di legge e del contratto collettivo applicabili	Gestione della controparte
MOG 381	La Società svolge attività di controllo / valutazione periodica dell'attività dell'agente / intermediario, anche attraverso ispezioni e/o la richiesta di copia della documentazione rilevante	Gestione della controparte
MOG 382	È escluso ogni potere dell'agente / intermediario di vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima. La Società verifica e approva preventivamente i contratti stipulati dalla controparte nell'interesse della Società	Gestione della controparte
MOG 383	La Società svolge attività periodiche sugli altri componenti dell'associazione o raggruppamento temporaneo di impresa, joint venture e consorzi, effettuando una mappatura specifica dei rischi derivanti, valutando l'idoneità dei flussi informativi tra i componenti e l'adozione di protocolli ad hoc	Gestione della controparte
MOG 384	Gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici	Omaggi e utilità
MOG 385	È vietata e ritenuta contraria all'interesse della Società ogni sollecitazione di denaro, favori o utilità, effettuata direttamente o attraverso terzi, da parte di dipendenti della Società o di collaboratori, le cui attività siano riferibili alla Società	Omaggi e utilità
MOG 386	La Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dagli agenti o intermediari nel loro contratto. In nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore o nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo / Paese diverso da quello in cui il la controparte ha reso i propri servizi	Pagamenti
MOG 387	Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti	Regole di comportamento
MOG 388	I dipendenti della Società e i collaboratori, le cui azioni siano riferibili alla Società, hanno il dovere di tenere comportamenti corretti nello svolgimento dell'attività in oggetto	Regole di comportamento
MOG 389	Gli esponenti della Società evitano di partecipare ad attività o assumere incarichi, direttamente o indirettamente, che possano interferire con la loro capacità di assumere decisioni, in maniera indipendente e imparziale nell'ambito della funzione da essi svolta per conto della Società	Regole di comportamento
MOG 390	La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione / attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno della controparte. L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionata mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel mandato, nel contratto con la controparte.	Regole di comportamento
MOG 391	Il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società	Regole di comportamento
MOG 392	La Società porta a conoscenza dei componenti di associazioni, raggruppamenti temporanei di impresa, joint venture e consorzi il Codice Etico e i contenuti del Modello, richiedendo che i soggetti di cui sopra non adottino comportamenti che possano determinare una violazione degli stessi.	Regole di comportamento
MOG 393	L'esponente della Società che dovesse ricevere omaggi o trattamenti di favore non rientranti nelle normali relazioni di cortesia ne informa il proprio superiore gerarchico	Omaggi e utilità
MOG 394	La selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati	Selezione del personale
MOG 395	L'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori / consulenti / professionisti, gestita dalla funzione competente. La modifica della lista è basata su criteri oggettivi. L'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata	Selezione delle controparti

MOG 396	La Società effettua gli approvvigionamenti di beni e servizi selezionando i fornitori tra quelli accreditati e iscritti in una specifica lista, sulla base di requisiti di onorabilità. La modifica della lista è basata su criteri oggettivi. L'individuazione del fornitore è motivata e documentata	Selezione delle controparti
MOG 397	La selezione di agenti o intermediari avviene secondo modalità definite che includono richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità, richiesta di documentazione quale certificato del casellario giudiziario / carichi pendenti. La funzione che seleziona la controparte è distinta da quella che ne controlla l'operato	Selezione delle controparti
MOG 398	La selezione dei componenti di associazioni, raggruppamenti temporanei di impresa, joint venture e consorzi presuppone un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società	Selezione delle controparti
MOG 399	Il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del d.lgs. 101/2018 e nelle best practice di riferimento	Sicurezza informatica
MOG 400	Viene formalizzata l'attribuzione delle deleghe all'interno della Società, indicando i soggetti delegati e i poteri loro assegnati	Ruoli e responsabilità

1.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 358 – MOG 365
B	MOG 359 – MOG 366 – MOG 371
C	MOG 360 – MOG 367 – MOG 372 – MOG 395
D	MOG 361 – MOG 368 – MOG 373 – MOG 384 – MOG 396
E	MOG 362 – MOG 369 – MOG 374 – MOG 394
F	MOG 357 – MOG 370 – MOG 375
G	MOG 399
H	MOG 387
I	MOG 385 – MOG 388 – MOG 389 – MOG 393
L	MOG 400
M	MOG 399
N	MOG 363 – MOG 364 – MOG 376 – MOG 377 – MOG 378 – MOG 379 – MOG 380 – MOG 381 – MOG 382 – MOG 386 – MOG 390 – MOG 391 – MOG 397
O	MOG 383 – MOG 392 – MOG 398

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 151	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario pubblico che si occupa di sicurezza e controlli sanitari	**2.55**	MOG 368 - MOG 384 MOG 385 - MOG 387 MOG 388 - MOG 400	**0.75**
MOG 147	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario pubblico che si occupa di controlli ambientali	**1.95**	MOG 368 - MOG 384 MOG 385 - MOG 387 MOG 388 - MOG 400	**0.57**
MOG 149	Si corrompe un pubblico ufficiale in modo da ottenere licenze e autorizzazioni per le quali l'azienda non rispetta i requisiti	**1.95**	MOG 368 - MOG 384 MOG 385 - MOG 387 MOG-388 - MOG 400	**0.57**
MOG 153	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate	**2.40**	MOG 368 - MOG 384 MOG 385 - MOG 387 MOG 388 - MOG 400	**0.70**
MOG 145	Si corrompe un funzionario della Pubblica Amministrazione per ottenere erogazioni, contributi e finanziamenti pubblici	**1.95**	MOG 368 - MOG-384 MOG 385 - MOG 387 MOG 388 - MOG 400	**0.57**
MOG 143	Si comunicano dati falsi durante la compilazione della documentazione di richiesta per un finanziamento pubblico	**1.50**	MOG 365 - MOG 371 MOG 387	**0.81**
MOG 152	Si falsificano i report obbligatori di rendicontazione dell'utilizzo di un finanziamento pubblico per mascherare come, in realtà, non siano stati utilizzati per il loro effettivo scopo	**1.65**	MOG 371 - MOG 387	**1.05**
MOG 148	Si presenta documentazione falsa o contraffatta al fine di attestare l'esistenza di un requisito (in realtà non soddisfatto) per partecipare a una gara pubblica	**2.40**	MOG 358 - MOG 365 MOG 387	**1.15**
MOG 144	Si corrompe, a seguito dell'ispezione, un funzionario pubblico che si occupa di aspetti previdenziali e del lavoro	**1.95**	MOG 368 - MOG 384 MOG 385 - MOG 387 MOG 388 - MOG 400	**0.57**
MOG 146	Si corrompe un funzionario della Pubblica Amministrazione per aggiudicarsi una gara di appalto riguardante la vendita di beni o servizi alla PA	**2.40**	MOG 368 - MOG 384 MOG 385 - MOG 387 MOG 388 - MOG 400	**0.70**
MOG 539	La società, facendo parte della Pubblica Amministrazione, è soggetta potenziali casistiche di peculato	**1.20**	-	**1.20**

CAPITOLO 2
I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Falsità riguardanti documenti informatici			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
40	Art. 491-bis Codice Penale	Articolo 24-bis	Alta

La norma, attraverso un rinvio alle disposizioni sulle falsità concernenti atti pubblici e scritture private, previste dal Codice penale, ne dispone l'applicazione anche alle ipotesi in cui le rispettive previsioni riguardino un documento informatico[5].

In particolare, le norme del Codice penale cui l'articolo in commento fa rinvio sono quelle contenute nel Capo III, Titolo VII, Libro II. Tra queste si segnalano:

art. 476 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici");
art. 477 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative");
art. 478 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti");
art. 479 c.p. ("falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici");
art. 480 c.p. ("falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative");
art. 482 c.p. ("falsità materiale commessa dal privato");
art. 483 c.p. ("falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico");
art. 484 c.p. ("falsità in registri e notificazioni");
art. 485 c.p. ("falsità in scrittura privata");
art. 486 c.p. ("falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato");
art. 487 c.p. ("falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico");
art. 488 c.p. ("altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali");
art. 489 c.p. ("*uso di atto falso*");
art. 490 c.p. ("soppressione, distruzione e occultamento di atti veri").

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

[5] Si precisa che il legislatore parla di "documento informatico" nelle due disposizioni di seguito citate che risultano particolarmente significative ai fini della ricostruzione della nozione del termine: - art. 491-bis c.p.: "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"; - art. 1, comma 1, lett. p) D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale): "Ai fini del presente codice si intende per: (…) p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".
Prima che la legge 48/2008 abrogasse il secondo periodo del primo comma dell'art. 491-*bis* c.p., in esso era possibile leggere che "*a tale fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*". Attualmente quindi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 è documento informatico "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti aventi efficacia probatoria". L'elemento dell'*efficacia probatoria* richiesto dall'art. 491-*bis* c.p. è riscontrabile sicuramente nel documento informatico munito di firma elettronica qualificata e di firma digitale (nell'ipotesi di tali "firme forti", l'efficacia probatoria sarà quella *ex* art. 2702 c.c.), ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005. Per quanto concerne invece il documento elettronico cui è apposta una firma elettronica semplice (come ad esempio, *password*, codice *pin*), l'efficacia probatoria è liberamente valutabile dal giudice in giudizio (art. 21, comma 1, D.Lgs. 82/2005). Nell'ipotesi invece di documento informatico non sottoscritto, la valenza probatoria sarà quella dell'art. 2712 c.c., a seguito della modifica dello stesso da parte dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005.

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
61	Art. 615-ter Codice Penale	Articolo 24-bis	Alta

L'art. 615-*ter* c.p. sanziona la condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, purché sia protetto, ovvero la condotta di chi vi permane contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma è posta a tutela della riservatezza delle comunicazioni e informazioni. Non rileva, ai fini della punibilità, la rivelazione dell'informazione indebitamente captata od il danneggiamento del sistema informatico o telematico.

Il delitto si consuma con una semplice introduzione nel sistema o con la permanenza nello stesso dopo che il soggetto titolare del diritto di esclusione ha manifestato l'intenzione di esercitarlo. Il dolo richiesto è generico: coscienza e volontà di entrare in un sistema informatico o telematico protetto ovvero di permanervi contro la volontà di chi può escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
62	Art. 615-quater Codice Penale	Articolo 24-bis	Media

L'art. 615-*quater* c.p. sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso: - in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; - da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-*ter* c.p. Si tratta di reato per il quale è necessario il dolo specifico (appunto, il perseguimento del fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
63	Art. 615-quinquies Codice Penale	Articolo 24-bis	Media

L'art. 615-*quinquies* sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici con uno specifico fine di: - danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o programmi in esso contenuti o a esso pertinenti; - favorire l'interruzione, totale o parziale, del sistema o l'alterazione del suo funzionamento.

La norma in esame costituisce una fattispecie a dolo specifico: è infatti necessario che il comportamento descritto sia attuato per le finalità precedentemente indicate. Il reato si perfeziona nel momento in cui una delle condotte descritte nella fattispecie si realizza, essendo irrilevante la verificazione di un'effettiva aggressione al sistema.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

A titolo esemplificativo, si indicano le più comuni forme di aggressione a sistemi informatici e telematici:

- *data diddling (manipolazione dei dati): alterazione dei dati del sistema telematico o informatico prima o durante l'inserimento nel sistema;*
- *trojan horse: inserimento di istruzioni non autorizzate in un programma di modo che esso possa svolgere compiti per cui non è stato programmato, pur potendo raggiungere gli scopi per cui è stato progettato;*
- *virus: programmi con lo scopo primario di modificare altri programmi includendovi una copia di sé stesso; ogni programma infettato diviene a sua volta un virus, con capacità di azione autonoma;*

- *worm: simile ad un virus ma, a differenza di quest'ultimo, non ha bisogno di sfruttare altri programmi per potersi diffondere. Produce un effetto infettante tale da venire eseguito ogni volta che si avvia il computer e rimanere attivo finché non si spegne il computer o non si arresta il processo corrispondente.*

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
64	Art. 617-quater Codice Penale	Articolo 24-bis	Alta

L'art. 617-*quater* c.p. (così come il successivo art. 617-*quinquies* c.p.) è una norma volta a tutelare la sicurezza e la genuinità delle comunicazioni informatiche e telematiche. La nozione di "intercettazione" implica la cognizione del contenuto di una comunicazione informatica o telematica mediante intromissione nella fase della sua trasmissione.

L'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia mediante l'elusione di eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (es: decodificazione di messaggi cifrati) o comunque in modo tale da rendere non percettibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione viene invece impedita se ne è resa impossibile la trasmissione mediante intervento sul sistema informatico che deve ricevere o inviare i dati. Nel caso in cui la comunicazione sia già in corso e venga bloccata mediante intervento sul sistema informatico si realizzerà l'interruzione sanzionata dalla norma. L'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche non devono necessariamente essere realizzati con mezzi fraudolenti.

L'elemento soggettivo è il dolo generico: consapevolezza e volontà di intercettare, impedire, interrompere una comunicazione diretta o proveniente da un sistema informatico o intercorrente tra più sistemi informatici, ovvero di rivelare, con un mezzo di informazione al pubblico, tutto o parte del contenuto di una comunicazione informatica o telematica intercettata.

Il momento consumativo coincide con la presa di cognizione, l'interruzione o l'impedimento.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
65	Art. 617-quinquies Codice Penale	Articolo 24-bis	Alta

L'art. 617-quinquies c.p. punisce l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Per la configurabilità della fattispecie non è necessario che le apparecchiature installate siano effettivamente funzionanti.

La disposizione in esame richiede il dolo specifico: l'installazione deve essere finalizzata alla conoscenza, all'impedimento o alla interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche. Il reato si consuma nel momento in cui vengono messi in opera gli strumenti destinati ad influire sullo scambio di comunicazioni tra sistemi informatici.

La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il legislatore ha ritenuto opportuno ricorrere allo schema del reato di pericolo per realizzare la più ampia tutela dell'interesse protetto.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
67	Art. 635-bis Codice Penale	Articolo 24-bis	Media

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Oggetto del danneggiamento possono essere informazioni, dati e programmi informatici.

Per "programma informatico" si intende un *software* che può essere caricato nella memoria di un *computer* ed eseguito con gli scopi più diversi: una serie di istruzioni, espresse attraverso il linguaggio comprensibile alla macchina, assemblate *ad hoc*, al fine di ottenere dall'elaboratore specifiche prestazioni.

Fondamentale ai fini della configurabilità della fattispecie è il requisito dell'altruità. Il soggetto agente deve possedere coscienza e volontà in ordine al fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità dei dati, programmi, e informazioni, prescindendosi delle finalità perseguite dal reo nel realizzare la condotta lesiva: si tratta di dolo generico.

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui si realizza il fatto descritto nella norma incriminatrice.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
68	Art. 635-ter Codice Penale	Articolo 24-bis	Alta

La fattispecie si realizza quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'oggetto materiale della condotta è analogo a quello della fattispecie di cui all'art. 635-*bis* c.p.: informazioni, dati e programmi informatici. La norma, poi, sanziona i medesimi comportamenti lesivi: distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione.

L'elemento di distinzione risiede nella riconducibilità, idonea a giustificare una tutela rafforzata, dell'oggetto materiale della condotta allo Stato o ad altro Ente pubblico. Rispetto alla fattispecie di cui all'art. 635-*bis* vi è, inoltre, un'anticipazione della soglia di rilevanza penale alla realizzazione dei fatti "diretti" a cagionare l'effetto lesivo. Il secondo comma della disposizione in esame prevede un aggravio sanzionatorio per il caso in cui l'effetto preso di mira venga concretamente prodotto.

Anche in questo caso il dolo è generico: si prescinde dalle finalità avute di mira dal reo, essendo sufficiente la coscienza e volontà del fatto materiale, accompagnato dalla consapevolezza dell'altruità dei dati. La fattispecie ha carattere sussidiario, configurandosi solo qualora il fatto non costituisca un reato più grave. La consumazione del reato avviene con il compimento di atti diretti a cagionare quanto previsto dalla norma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
69	Art. 635-quater Codice Penale	Articolo 24-bis	Media

L'art. 635-quater c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui al sopra citato articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il dolo richiesto dalla norma è generico: è sufficiente, prescindendo dalle finalità della condotta, la coscienza e volontà del fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità del sistema informatico o telematico "aggredito". Il reato si consuma con la distruzione od il danneggiamento o nel momento in cui il sistema viene reso inservibile o gravemente compromesso.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
70	Art. 635-quinquies Codice Penale	Articolo 24-bis	Alta

La norma prevede sanzioni nel caso in cui il fatto previsto dal precedente articolo 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sanzioni più gravi sono previste se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile. È, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie rileva penalmente a titolo di dolo generico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
74	Art. 640-quinquies Codice Penale	Articolo 24-bis	Alta

L'art. 640-quinquies c.p. punisce la condotta posta in essere dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Si tratta di un reato proprio: soggetto attivo del reato può essere solo il certificatore di firme elettroniche. Il certificato qualificato è una particolare forma di "certificato elettronico" che attesta la riconducibilità di una firma ad uno specifico soggetto.

Il dolo è specifico, essendo richiesto il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o quello di arrecare ad altri danno.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
517	Art. 493-ter Codice Penale	Articolo 25-octies	Bassa

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
518	Art. 493-quater Codice Penale	Articolo 25-octies	Alta

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*bis* e del *25-octies* del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico
B	Gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione
C	Gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni
D	Gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni[6]
E	Monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica
F	Gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni *on-line*

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 162	Si falsifica il DURC o documenti riguardanti la sicurezza allo scopo di ottenere vantaggi commerciali	*Alta*	40	2.40
MOG 163	Si falsifica una certificazione / autorizzazione ottenuta dalla società per partecipare ad una gara d'appalto	*Media*	40	1.95
MOG 165	Si danneggia un concorrente diffondendo un virus (anche via mail) per ottenerne il rallentamento del sistema o distruggere documenti e raggiungere un vantaggio competitivo	*Bassa*	63 - 69	1.50
MOG 164	Si vìolano i sistemi informatici dei concorrenti per sottrarre database o segreti industriali	*Media*	63 – 69	1.95
MOG 161	Durante le attività di manutenzione o supporto al sistema di un cliente, si danneggiano dati o programmi di terzi	*Bassissima*	63 – 69	1.05

[6] Beni intesi come *asset* fisici e *asset* logici.

2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai *cybercrime* sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati[7].

ID	Descrizione	Categoria
MOG 401	Sono chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità (interne ed esterne) nel trattamento dei dati e delle informazioni e i relativi principi di classificazione, identificando i soggetti maggiormente idonei sulla base della loro esperienza	Sicurezza informatica
MOG 402	Sono stati formalizzati accordi con gli outsourcer che disciplinano la gestione delle misure di sicurezza da essi adottate in ambito privacy e trattamento di dati	Sicurezza informatica
MOG 403	È previsto un piano di formazione periodica a tutti i soggetti coinvolti nelle tematiche maggiormente sensibili nella realtà aziendale (trattamento di dati e informazioni, sicurezza sul lavoro, riciclaggio)	Formazione
MOG 404	È previsto l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, ecc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto	Sicurezza informatica
MOG 405	La società ha nominato il proprio Amministratore di Sistema, selezionandolo tra i propri fornitori sulla base di requisiti di esperienza e professionalità	Documentazione
MOG 406	Le azioni dell'Amministratore di Sistema sono ricomprese nei log files	Sicurezza informatica
MOG 407	Per accedere al proprio PC e alla rete informatica aziendale è necessario autenticarsi mediante login, immettendo credenziali (Username e password) note solo all'utente	Gestione accessi
MOG 408	L'accesso alle diverse cartelle di rete è concesso agli utenti sulla base della loro necessità, garantendo a ciascun utente accesso solo alle cartelle di propria competenza	Gestione accessi
MOG 409	È previsto un flusso diretto all'Amministratore di Sistema qualora si rendessero necessarie modifiche o eliminazioni dei privilegi di accesso alle cartelle di rete da parte degli utenti (es. a seguito di modifiche nell'assetto organizzativo)	Gestione accessi
MOG 410	Viene periodicamente effettuato un controllo delle utenze, con lo scopo di individuare modifiche nella gestione degli accessi, rimuovendo le utenze obsolete o cambiando i privilegi di accesso alle cartelle di rete sulla base di modifiche nell'assetto organizzativo	Gestione accessi
MOG 411	Dopo un breve periodo di tempo di inattività, il desktop entra in stand-by, obbligando l'utente a reimmettere nuovamente la password di accesso	Gestione accessi
MOG 412	La Società utilizza controlli crittografici per la protezione delle informazioni e regolamenta la gestione delle chiavi crittografiche al fine di evitare un uso non appropriato della firma digitale	Sicurezza informatica

[7] Per rendersi *compliant* con la nuova normativa in materia di *privacy* dettata dal combinato disposto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come aggiornato dal recente D.Lgs. 101/2018, la Società ha ottenuto la certificazione ISO 27001. Appare importante segnalare tale aspetto a testimonianza dell'attenzione prestata dalla Società ai temi di *compliance* normativa, pur non essendo tale specifica circostanza un tema direttamente rilevante ai sensi del Decreto, dal momento che nessuno dei reati di cui all'art. 24-*bis* richiama precisamente fattispecie delittuose previste nelle suddette norme.

MOG 413	Ogni workstation aziendale è protetta da un antivirus, attivo ed aggiornato costantemente	Sicurezza informatica
MOG 414	È presente un firewall a protezione della rete aziendale	Sicurezza informatica
MOG 415	È formalizzata e attiva una procedura di backup dei dati della rete informatica aziendale. Tale procedura individua i soggetti ed i dati coinvolti, le tempistiche e le modalità di effettuazione delle copie	Sicurezza informatica
MOG 416	È presente un sistema di log files con l'obiettivo di individuare le azioni svolte dagli utenti sui dati della rete aziendale. Tali informazioni comprendono il nome dell'utente e la data / ora delle modifiche	Sicurezza informatica
MOG 417	Sono formalizzate regole per la corretta gestione e custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, ecc.)	Sicurezza informatica
MOG 418	L'accesso alla sala server, o comunque alla strumentazione informatica della Società, è vietato al personale non autorizzato	Gestione accessi
MOG 419	La Società ha formalizzato l'inventariazione degli *asset* aziendali (inclusi i *database* in essi contenuti) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico	Documentazione
MOG 420	La società ha definito i canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi informatici, tenendone traccia in apposita documentazione e analizzando, per ognuno, cause e azioni preventive	Gestione incidenti

2.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 401 - MOG 402 - MOG 403 - MOG 404 - MOG 405 - MOG 406
B	MOG 401 - MOG 407 - MOG 408 - MOG 409 - MOG 410 - MOG 411
C	MOG 412 - MOG 413 - MOG 414 - MOG 415 - MOG 416 - MOG 417
D	MOG 418 - MOG 419
E	MOG 405 - MOG 420
F	MOG 406 - MOG 407 - MOG 408 - MOG 409 - MOG 410 - MOG 412 - MOG 413 - MOG 414 - MOG 415 - MOG 416 - MOG 417

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 162	Si falsifica il DURC o documenti riguardanti la sicurezza allo scopo di ottenere vantaggi commerciali	**2.40**	MOG 403 - MOG 408 MOG 409 - MOG 416	**0.86**
MOG 163	Si falsifica una certificazione / autorizzazione ottenuta dalla società per partecipare ad una gara d'appalto	**1.95**	MOG 403 - MOG 408 MOG 416	**1.06**
MOG 165	Si danneggia un concorrente diffondendo un virus (anche via mail) per ottenerne il rallentamento del sistema o distruggere documenti e raggiungere un vantaggio competitivo	**1.50**	MOG 401 - MOG 403 MOG 416	**0.81**
MOG 164	Si vìolano i sistemi informatici dei concorrenti per sottrarre database o segreti industriali	**1.95**	MOG 401 - MOG 403 MOG 407 - MOG 416	**0.90**
MOG 161	Durante le attività di manutenzione o supporto al sistema di un cliente, si danneggiano dati o programmi di terzi	**1.05**	MOG 401 - MOG 420	**0.76**

CAPITOLO 3
I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

3.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
30	Art. 453 Codice Penale	Articolo 25-bis	Altissima

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: -chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; -chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; -chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; -chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La norma in esame sanziona i comportamenti idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo le seguenti modalità di condotta: -contraffazione (ossia produzione di monete da parte di soggetti non autorizzati, in modo da ingannare il pubblico); -alterazione (ossia modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, col fine di creare l'apparenza di un valore superiore); -introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione (l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete contraffatte altrove, la detenzione consiste nel disporre della moneta contraffatta o alterata, la spendita e messa in circolazione consistono nell'uso o comunque nella messa in circolazione della moneta); acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione (l'acquisto consiste nella compravendita di monete falsificate mentre la ricezione consiste nell'esser destinatario delle monete falsificate per effetto di un trasferimento diverso dalla compravendita).

Alterazione di monete			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
31	Art. 454 Codice Penale	Articolo 25-bis	Alta

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
32	Art. 455 Codice Penale	Articolo 25-bis	Alta

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del Codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
33	Art. 457 Codice Penale	Articolo 25-bis	Bassissima

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
34	Art. 459 Codice Penale	Articolo 25-bis	Alta

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
35	Art. 460 Codice Penale	Articolo 25-bis	Alta

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
36	Art. 461 Codice Penale	Articolo 25-bis	Alta

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
37	Art. 464 Codice Penale	Articolo 25-bis	Bassissima

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo.

In particolar modo, l'art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli articoli 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ovvero, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

L'art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, è nel secondo comma dell'art. 464, richiesta solo in relazione all'uso, posto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
38	Art. 473 Codice Penale	Articolo 25-bis	Alta

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero ancora brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (in tali ultimi casi con pene maggiorate); alle stesse sanzioni soggiace peraltro anche chi, senza avere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso rispettivamente dei marchi o segni distintivi, ovvero dei brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le condotte sopra descritte sono punibili a condizione che i titolari delle privative abbiano osservato le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (la registrazione del marchio o del brevetto è considerata quindi elemento essenziale per l'integrazione dei reati *de quibus*).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del Codice penale).

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

A differenza dell'art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
39	Art. 474 Codice Penale	Articolo 25-bis	Alta

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall´art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Ogni possibilità di detenere, maneggiare o utilizzare denaro/valori di bollo. Disponibilità di fondi
B	Ideazione, riproduzione, realizzazione o utilizzo a fini commerciali o industriali di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali
C	Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione sul mercato dei consumatori di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 188	L'azienda contraffà un marchio e/o commercializza prodotti con marchio contraffatto	*Media*	38 – 39	1.95
MOG 190	Si vende un alimento scaduto che ha perso la sua "genuinità"	*Bassa*	38 – 39	1.20
MOG 192	La Società riceve del denaro falso in contante dai propri clienti e lo utilizza	*Bassa*	32 – 33	1.50

3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 421	I soggetti apicali della Società e sottoposti alla direzione dei primi, le cui funzioni prevedano il maneggio di denaro o valori bollati, sono muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi	Regole di comportamento
MOG 422	I soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati, sono dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Società	Regole di comportamento
MOG 423	I soggetti coinvolti devono osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità dei fornitori utilizzati per i beni e servizi nonché dell'acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria (e, laddove i fornitori siano organizzati in forma societaria, della società fornitrice, dei suoi partecipanti ed esponenti aziendali)	Selezione delle controparti
MOG 396	La Società effettua gli approvvigionamenti di beni e servizi selezionando i fornitori tra quelli accreditati e iscritti in una specifica lista, sulla base di requisiti di onorabilità. La modifica della lista è basata su criteri oggettivi. L'individuazione del fornitore è motivata e documentata.	Selezione delle controparti

MOG 424	Tutti i contratti di approvvigionamento di beni o servizi contengono clausole di dichiarazione e garanzia del fornitore in ordine all'assenza di forme di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, nonché disposizioni di autotutela della Società con riferimento alle ipotesi di inadempimento del fornitore rispetto a tali dichiarazioni e garanzie	Gestione delle controparti
MOG 425	Qualunque concessione di garanzia o erogazione di fondi presuppone un'adeguata istruttoria, documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società, che consentono un'adeguata conoscenza della clientela e delle finalità del credito	Gestione delle controparti
MOG 426	La disponibilità di denaro contante e valori bollati da parte di soggetti apicali e sottoposti della Società è subordinata a condizioni e limiti	Denaro contante
MOG 427	Il soggetto che utilizza denaro contante o valori bollati nell'interesse o a vantaggio della Società predispone verbali/report relativi a detta attività di utilizzo destinati al superiore gerarchico (e da questi validati), con registrazione delle operazioni	Denaro contante
MOG 428	Le modalità di gestione del denaro e/o valori bollati risultati falsi è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa	Denaro contante
MOG 429	La gestione della cassa e dei valori bollati è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa.	Denaro contante
MOG 430	I controlli specifici sulle modalità di gestione del denaro e/o valori bollati sono realizzati in modo da garantire la registrazione delle operazioni svolte	Denaro contante

3.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 421 - MOG 422 - MOG 426 - MOG 427 - MOG 428 - MOG 429 - MOG 430
B	MOG 396 - MOG 423 - MOG 424 - MOG 425
C	MOG 396 -MOG 424

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 188	L'azienda contraffà un marchio e/o commercializza prodotti con marchio contraffatto	**1.95**	MOG 423 - MOG 396 MOG 424	**1.06**
MOG 190	Si vende un alimento scaduto che ha perso la sua "genuinità"	**1.20**	MOG 396 - MOG 423	**0.87**
MOG 192	La Società riceve del denaro falso in contante dai propri clienti e lo utilizza	**1.50**	MOG 421 - MOG 422 MOG 426 - MOG 427 MOG 428 - MOG 429	**0.57**

CAPITOLO 4
I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

4.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Turbata libertà dell'industria o del commercio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
41	Art. 513 Codice Penale	Articolo 25-bis1	Bassissima

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio e dal normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Il legislatore, mediante la formula di riserva inserita nella fattispecie ("*se il fatto non costituisce un più grave reato*") ha voluto rendere penalmente rilevanti tutti quei comportamenti generici di offesa al libero esercizio dell'industria e del commercio che non si concretizzano in reati più gravi, quali ad esempio l'aggiotaggio *ex* art. 501 c.p., il sabotaggio *ex* art. 508 c.p. o la violenza privata *ex* art. 610 c.p.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
42	Art. 513-bis Codice Penale	Articolo 25-bis1	Altissima

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale norma è stata introdotta nel Codice penale dall'art. 8 della l. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni volte a contrastare il fenomeno della mafia; infatti, nei lavori preparatori alla suddetta legge, è possibile rintracciare la chiara *ratio* dell'introduzione di tale fattispecie nel codice penale, volta a reprimere "*quel comportamento tipico della mafia di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza*".

Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica dei privati.

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
519	14 Reg UE n. 596/2014	Articolo 25-bis1	Alta

Abuso di informazioni privilegiate. Si verifica laddove una persona usi informazioni privilegiate effettuando operazioni, per proprio conto o per conto di terzi, su uno strumento finanziario cui tali informazioni privilegiate fanno riferimento. Per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente l'emittente (o gli emittenti) di strumenti finanziari e che, se resa pubblica, avrebbe un effetto significativo sui prezzi.

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Si verifica qualora una persona possieda informazioni privilegiate e le comunichi ad un'altra persona (ad esempio facendo trapelare documenti riservati che contengono informazioni privilegiate), tranne nel caso in cui la comunicazione avvenga nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Frodi contro le industrie nazionali			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
43	Art. 514 Codice Penale	Articolo 25-bis1	Altissima

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l'art. 474 c.p., che punisce l'introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati (come si evince dall'aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi.

L'art. 514 c.p. è volto a garantire l'ordine economico contro il nocumento all'industria nazionale; tale elemento, richiesto necessariamente per l'integrazione della condotta in esso punita e che pertanto caratterizza la fattispecie come reato di evento, risulta smisurato e difficilmente verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile applicazione della norma.

Frode nell'esercizio del commercio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
44	Art. 515 Codice Penale	Articolo 25-bis1	Bassa

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un'aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato *in primis* dall'interesse collettivo all'onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall'interesse patrimoniale del singolo acquirente.

Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di sovrapposizione con il delitto di truffa *ex* art. 640 c.p., non esiste in concreto la possibilità di un concorso di reati in quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l'art. 515 c.p. trova applicazione solamente nell'ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine[8]			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
45	Art. 516 Codice Penale	Articolo 25-bis1	Bassa

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana. L'interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non trova infatti protezione l'incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito per l'integrazione della fattispecie delittuosa che la pericolosità per la salute pubblica delle sostanze alimentari non genuine messe in commercio.

Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell'art. 515 c.p. (rispetto al quale offre una forma anticipata di tutela, in quanto relativa a una fase preliminare e autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria che si viene a instaurare tra due soggetti nel suddetto articolo), sia nei confronti di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica (quali l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari *ex* art. 439 c.p., l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari *ex* art. 440 c.p., il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate *ex* art. 442 c.p. e il commercio di sostanze alimentari nocive *ex* art. 444 c.p.).

[8] Si segnala che la l. 14 gennaio 2013, n. 9 recante "*norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*" ha per tale tipo di alimento introdotto nello specifico ulteriori fattispecie di responsabilità amministrativa degli enti associate alle condotte di cui agli artt. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) e 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
46	Art. 517 Codice Penale	Articolo 25-bis1	Bassa

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Anche in tale fattispecie, come nell'art. 516 c.p., l'interesse tutelato dalla norma penale è rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell'ordine economico, non volendo infatti il legislatore preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente l'affidamento degli acquirenti sui medesimi.

In virtù della presenza della formula di riserva ("*se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge*"), la norma riveste un ruolo di carattere sussidiario rispetto ad altre fattispecie delittuose, quali gli art. 473, 474 e 514 c.p., che trovano applicazione in luogo dell'art. 517 c.p. nell'ipotesi in cui la condotta sia idonea a integrare più fattispecie.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
47	Art. 517-ter Codice Penale	Articolo 25-bis1	Bassa

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
48	Art. 517-quater Codice Penale	Articolo 25-bis1	Bassa

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis*.1 del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Partecipazione a gare
B	Organizzazione di gare
C	Gestione dei rapporti con i soggetti incaricati o esercizio diretto delle seguenti attività: Offerta sul mercato di beni o servizi; Vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali; Introduzione nel territorio dello Stato o detenzione per la messa in circolazione di oggetti o altri beni

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG-559	Tramite un atto di violenza, si limita il libero mercato e la libera concorrenza	*Media*	42	2.10
MOG-560	Viene organizzata una frode verso i clienti, tramite vendita di un prodotto con origine, provenienza o qualità diversa da quella dichiarata	*Media*	44 - 45	1.65

4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 431	La Società disciplina, mediante una procedura specifica, la propria partecipazione a gare al fine della fornitura di beni o servizi nei confronti della pubblica amministrazione e di privati (es. requisiti minimi in proprio possesso, criteri di valutazione delle offerte)	Regole di comportamento
MOG 432	La Società cura costantemente – mediante adozione di adeguate regole di comportamento e forme di verifica periodica – che l'oggetto della propria prestazione nei confronti dei clienti sia conforme alle condizioni dichiarate o pattuite	Regole di comportamento
MOG 520	La Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di attuare comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il regolare svolgimento di una gara in conformità alle procedure a tal fine previste.	Regole di comportamento

4.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 431 - MOG 520
B	MOG 431 - MOG 520
C	MOG 432

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 559	Tramite un atto di violenza, si limita il libero mercato e la libera concorrenza	**2.10**	MOG 431 - MOG 520	**1.34**
MOG 560	Viene organizzata una frode verso i clienti, tramite vendita di un prodotto con origine, provenienza o qualità diversa da quella dichiarata	**1.65**	MOG 432	**1.24**

CAPITOLO 5
I REATI SOCIETARI

5.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
81 - 82	Artt. 2621-2622 Codice Civile	Articolo 25-ter	Media

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che: -soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del Codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso; -la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; -la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni; -la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del Codice civile. Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitino di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete. Secondo quanto previsto dall'art. 2621-bis c.c., la pena è attenuata in considerazione delle modalità e degli effetti concreti della condotta o della natura e delle dimensioni della società o qualora la stessa non integri i requisiti di fallibilità.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

In via esemplificativa, si evidenzia che il reato in esame sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della società espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della società o addirittura al fine di risollevarne le sorti, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell'ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono. Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Impedito controllo			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
85	Art. 2625 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassa

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Si precisa che: -soggetti attivi sono gli amministratori; -si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) o omissioni relative a informazioni, dati, documenti, ecc.

Indebita restituzione dei conferimenti			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
86	Art. 2626 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassa

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
87	Art. 2627 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassa

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che: -soggetti attivi sono gli amministratori; -configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
88	Art. 2628 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassa

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che: -soggetti attivi sono gli amministratori; -configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata attuata la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia – lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche. n realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente medesimo.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni per fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le società quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso

di assenza di domanda delle azioni della società. Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di buy back sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. leveraged buy out, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni - che era stata oggetto di dibattito in passato - è oggi espressamente esclusa dal legislatore.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
89	Art. 2629 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassa

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che: -soggetti attivi sono gli amministratori; -configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
90	Art. 2629-bis Codice Civile	Articolo 25 - ter	Media

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del Codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. bancario, del T.U. della finanza, del D.Lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), del D.Lgs. 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Falso in prospetto

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
83	Art. 34, c.2, L. 28/05 n.262	Articolo 25 - ter	Bassissima

Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamenti, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni

Indicazioni generiche su modalità di commissione
Sono puniti gli amministratori che: 1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503; 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale; 3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
84	Art. 2624 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassissima

Il fatto base tipizzato al primo comma e richiamato ai successivi commi consiste nella condotta del responsabile della revisione legale che, con la consapevolezza della falsità, nell'ambito delle relazioni o in altre comunicazioni attesta il falso o occulta informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i suoi destinatari e in presenza di un elemento soggettivo estremamente qualificato, vale a dire il dolo sia specifico che intenzionale. A quest'ultimo riguardo, infatti, la fattispecie criminosa - anche nella forma contravvenzionale - si configura in presenza del fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri e dell'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni della società di revisione. Tra questi ultimi possono essere ricompresi la società sottoposta a revisione e i suoi soci, ma anche i creditori e i terzi investitori.

Rispetto alla disciplina del fatto tipico prima applicabile alla revisione delle società quotate, delle loro controllate e di quelle che emettono titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art. 174-bis TUF), l'art. 27 del decreto richiede sempre il dolo specifico di ingiusto profitto, nonché la consapevolezza della falsità. Quest'ultimo presupposto della condotta vale solo a rafforzare il nesso di causalità psicologica del reato, ponendosi quale condizione che già può ritenersi ricompresa e integrata dalla volontà di ingannare i destinatari delle comunicazioni (dolo intenzionale di frode) e che, sul piano oggettivo, si traduce nella capacità decettiva delle informazioni false od omesse.

Formazione fittizia del capitale			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
91	Art. 2632 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassa

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
92	Art. 2633 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Media

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che: -soggetti attivi sono i liquidatori; -costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
93	Art. 2635 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Media

La norma sanziona la condotta di chiunque (interno o esterno alla società), anche per interposta persona, dia o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza appartenenti a una società terza.

Gli interessi giuridici tutelati sono l'integrità del patrimonio sociale e il buon andamento societario, che deriva dal rispetto dei doveri d'ufficio da parte dei soggetti preposti alla cura degli interessi sociali.

L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie in esame è il dolo generico; l'espunnzione del requisito del nocumento della società nell'ambito dell'elemento oggettivo del reato, determina un'anticipazione della soglia di tutela penalistica della fattispecie da un reato di danno a un reato di pericolo.

Istigazione alla corruzione tra privati			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
94	Art. 2635-bis Codice Civile	Articolo 25 - ter	Bassa

Strettamente connessa alla fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. è quella dell'istigazione alla corruzione tra privati, la quale reprime la condotta di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti di cui alla predetta disposizione appartenenti a società terze al fine del compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
95	Art. 2636 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Media

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Aggiotaggio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
96	Art. 2637 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Media

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di un reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure di realizzare operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
97	Art. 2638 Codice Civile	Articolo 25 - ter	Media

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che: -soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti; -la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione di mercato			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
99-100	Parte V, titolo I bis, capo II D.Lgs. 58/1998	Articolo 25-sexies	Media

1.Abuso di informazioni: Reato compiuto da un soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate, acquista, vende o compie operazioni (per conto proprio o di terzi) su strumenti finanziari avvalendosi di quelle stesse informazioni, oppure comunica a terzi tali informazioni, ovvero fornisce consigli sulla base di esse.

2.Manipolazione del mercato: Reato compiuto da colui che diffonde notizie false oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

1. Un soggetto può entrare in possesso di informazioni privilegiate grazie al fatto che partecipa al capitale di una società, è membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, oppure esercita una funzione (anche pubblica), una professione oppure un particolare ufficio. Per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo.

2. L'art. 185 del D.lgs n. 58/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) definisce manipolazione del mercato (aggiotaggio) il comportamento di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a 5.000.000 €. Si tratta di un comportamento, che generalmente si manifesta nella diffusione di notizie false, finalizzato a generare un movimento al rialzo o al ribasso delle quotazioni di Borsa.

5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico
B	Gestione dei rapporti con Collegio sindacale e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo
C	Operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili
D	Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee
E	Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
F	Gestione delle transazioni infragruppo

ID	Descrizione attività sensibile
G	Vendita / acquisto di beni o prestazione di servizi a / da società terze
H	Emissione di comunicate tramite media (sito web, stampa, ecc.)

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 135	Il magazzino non viene svalutato adeguatamente evitando costi in bilancio oppure viene sovrastimato per creare costi fittizi	*Alta*	81	2.10
MOG 132	Vengono aggiunti costi fittizi in bilancio spesando consulenze mai ricevute o di importo gonfiato	*Alta*	81	2.10
MOG 129	Vengono aggiunti costi fittizi in bilancio tramite "note spese" fittizie o di valore gonfiato	*Alta*	81	2.10
MOG 138	Si evitano costi in bilancio non svalutando adeguatamente i "crediti verso clienti" e i "crediti verso altri"	*Media*	81	1.65
MOG 137	Vengono aggiunti costi o ricavi fittizi in bilancio tramite i conti "fatture da emettere" / "fatture da ricevere"	*Media*	81	1.65
MOG 130	Vengono registrate nell'anno successivo fatture con competenza dell'anno in corso sfruttando l'elevata movimentazione di magazzino negli ultimi giorni dell'anno (o viceversa)	*Altissima*	81	2.55
MOG 136	A fronte di una puntuale richiesta del Collegio sindacale o del Revisore legale vengono occultati documenti o informazioni da parte dell'amministratore	*Alta*	85	2.10
MOG 134	L'amministratore impedisce o ostacola l'attività di controllo da parte di alcuni Soci occultando documenti o informazioni	*Media*	85	1.65
MOG 133	Vengono distribuite ai soci riserve indisponibili o utili che dovrebbero essere posti a Riserva Legale	*Bassa*	85	1.20
MOG 131	Vengono falsate le voci patrimoniali relative a "partecipazioni"	*Altissima*	81	2.55
MOG 150	Si corrompe il responsabile acquisti di un'azienda cliente attraverso omaggi di elevato valore o sponsorizzazioni a società o associazioni legate allo stesso Si corrompe il responsabile acquisti di un'azienda cliente attraverso omaggi di elevato valore o sponsorizzazioni a società o associazioni legate allo stesso	*Altissima*	93 - 94	2.70
MOG 561	Restituzione dei conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato	*Media*	86	1.65

5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 362	L'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate	Autorizzazione formale
MOG 374	Le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi	Documentazione
MOG 385	È vietata e ritenuta contraria all'interesse della Società ogni sollecitazione di denaro, favori o utilità, effettuata direttamente o attraverso terzi, da parte di dipendenti della Società o di collaboratori, le cui attività siano riferibili alla Società	Omaggi e utilità
MOG 388	I dipendenti della Società e i collaboratori, le cui azioni siano riferibili alla Società, hanno il dovere di tenere comportamenti corretti nello svolgimento dell'attività in oggetto	Regole di comportamento
MOG 394	La selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati	Selezione del personale
MOG 399	Il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del d.lgs. 101/2018 e nelle best practice di riferimento	Sicurezza informatica
MOG 403	È previsto un piano di formazione periodica a tutti i soggetti coinvolti nelle tematiche maggiormente sensibili nella realtà aziendale (trattamento di dati e informazioni, sicurezza sul lavoro, riciclaggio)	Formazione
MOG 433	Il personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti contabili societari è istruito mediante norme (tempestivamente aggiornate) che definiscono con chiarezza i principi da adottare per la definizione e gestione dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società	Regole di comportamento
MOG 434	Le modalità e tempistiche delle chiusure annuali ed infrannuali sono regolate da istruzioni rivolte alle Divisioni aziendali, che indicano i dati e le notizie da fornire alla funzione preposta alla predisposizione dei documenti	Regole di comportamento
MOG 435	La Società prevede obblighi di collaborazione e trasparenza nei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	Regole di comportamento
MOG 436	L'archiviazione di fonti e informazioni nei rapporti con soci, Collegio sindacale e la società di revisione legale viene costantemente assicurata	Documentazione
MOG 437	Il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisce la registrazione dei singoli passaggi relativi all'elaborazione di tutti i dati e le informazioni finanziarie e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema	Sicurezza informatica
MOG 438	Il Consiglio di Amministrazione elabora adeguata motivazione al fine di giustificare la proposta di distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge	Regole di comportamento
MOG 439	Viene predisposta e mantenuta da parte del Consiglio di Amministrazione adeguata documentazione relativa al processo di elaborazione e approvazione della bozza di bilancio/situazioni infrannuali, con particolare riferimento alla formazione di utili e riserve	Documentazione
MOG 440	Le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria sono disciplinate mediante apposite procedure e comunque effettuate in conformità alle disposizioni del Codice civile	Regole di comportamento
MOG 441	Ogni modifica ai dati contabili delle Divisioni aziendali può essere effettuata solo dalla Divisione aziendale che li ha generati	Regole di comportamento
MOG 442	Un flusso autorizzativo strutturato disciplina la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea	Documentazione
MOG 443	La Società approva, mantiene e applica un regolamento assembleare adeguatamente diffuso agli azionisti	Documentazione

MOG 444	La Società definisce le regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto	Regole di comportamento
MOG 445	La Società definisce ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale dell'Assemblea	Regole di comportamento
MOG 446	È previsto l'obbligo, per ogni amministratore, di comunicare, all'apertura della riunione del Consiglio di Amministrazione, agli altri amministratori o al Collegio sindacale, l'eventuale presenza di interessi che – per conto della Società – abbia in una determinata operazione della società, precisando, ove presente, l'interesse, la natura, l'origine o la portata	Regole di comportamento
MOG 447	La Società ha identificato ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica), fino alla relativa archiviazione	Documentazione
MOG 448	Gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre società del gruppo o riconducibili al gruppo o comunque controllate o collegate, sono sottoposti a controllo periodico al fine di verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni. Tale controllo si estende a una verifica periodica dell'allineamento degli accordi infragruppo di *cost sharing*, *royalty*, *cash pooling* e similari ai principi vigenti in materia di prezzi di trasferimento.	Regole di comportamento
MOG 449	I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i direttori generali e i liquidatori sono tenuti alla massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete	Regole di comportamento
MOG 450	Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono previsti: - l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali; - le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto; - l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.	Gestione contratti
MOG 451	Nella gestione di contratti attivi, sono previsti: - in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; - la verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; - ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge; - i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.	Gestione contratti
MOG 452	Per quanto riguarda le autorizzazioni all'acquisto, la Società adotta misure finalizzate a dettare: - criteri e modalità di assegnazione del contratto; - ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, documentati e autorizzati; - modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di short vendor list; - un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto.	Gestione contratti
MOG 453	Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con società terze non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale direttamente o indirettamente collegati a un esponente della stessa.	Divieto di agire in autonomia

MOG 454	Sono regolamentate mediante apposite disposizioni aziendali le fasi di selezione del soggetto incaricato della revisione legale e le regole per mantenere l'indipendenza dello stesso	Gestione delle controparti
MOG 455	La Società ha identificato ruoli e responsabilità per le attività di comunicazione all'esterno	Comunicazioni con l'esterno
MOG 456	Il soggetto responsabile dell'emissione dei comunicati stampa e di elementi informativi similari, incluso l'inserimento di tali informazioni in internet, assicura l'archiviazione delle relative fonti e delle informazioni	Comunicazioni con l'esterno
MOG 457	I soggetti che forniscono informazioni per la definizione dei comunicati stampa e di elementi informativi similari ricevono gli stessi in bozza prima della loro diffusione al fine di verificare il corretto inserimento dei dati loro forniti	Comunicazioni con l'esterno
MOG 458	Il Collegio sindacale viene periodicamente informato sullo stato dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale da parte delle funzioni deputate ai rapporti con la stessa	Documentazione

5.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 433 - MOG 434 - MOG 435 - MOG 437 - MOG 447 - MOG 449 - MOG 458
B	MOG 435 - MOG 436
C	MOG 438 - MOG 439 - MOG 440 - MOG 441
D	MOG 442 - MOG 443 - MOG 444 - MOG 445
E	MOG 403 - MOG 446
F	MOG 448
G	MOG 450 - MOG 451 - MOG 451 - MOG 453 – MOG 394 – MOG 362 – MOG 374 – MOG 399
H	MOG 454 - MOG 455 - MOG 456 - MOG 457

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 135	Il magazzino non viene svalutato adeguatamente evitando costi in bilancio oppure viene sovrastimato per creare costi fittizi	**2.10**	MOG 439 - MOG 447 MOG 454	**1.29**
MOG 132	Vengono aggiunti costi fittizi in bilancio spesando consulenze mai ricevute o di importo gonfiato	**2.10**	MOG 439 - MOG 447 MOG 452 - MOG 454	**0.97**
MOG 129	Vengono aggiunti costi fittizi in bilancio tramite "note spese" fittizie o di valore gonfiato	**2.10**	MOG 439 - MOG 447 MOG 452 - MOG 454	**0.97**

MOG 138	Si evitano costi in bilancio non svalutando adeguatamente i "crediti verso clienti" e i "crediti verso altri"	**1.65**	MOG 439 - MOG 447 MOG 451 - MOG 454	**0.86**
MOG 137	Vengono aggiunti costi o ricavi fittizi in bilancio tramite i conti "fatture da emettere" / "fatture da ricevere"	**1.65**	MOG 439 - MOG 447 MOG 454 - MOG 458	**0.86**
MOG 130	Vengono registrate nell'anno successivo fatture con competenza dell'anno in corso sfruttando l'elevata movimentazione di magazzino negli ultimi giorni dell'anno (o viceversa)	**2.55**	MOG 437 - MOG 458	**1.43**
MOG 136	A fronte di una puntuale richiesta del Collegio sindacale o del Revisore legale vengono occultati documenti o informazioni da parte dell'amministratore	**2.10**	MOG 435 - MOG 436 MOG 449	**1.14**
MOG 134	L'amministratore impedisce o ostacola l'attività di controllo da parte di alcuni Soci occultando documenti o informazioni	**1.65**	MOG 436 - MOG 449	**1.05**
MOG 133	Vengono distribuite ai soci riserve indisponibili o utili che dovrebbero essere posti a Riserva Legale	**1.20**	MOG 438 - MOG 439	**0.87**
MOG 131	Vengono falsate le voci patrimoniali relative a "partecipazioni"	**2.55**	MOG 435 - MOG 436 MOG 449	**1.38**
MOG 150	Si corrompe il responsabile acquisti di un'azienda cliente attraverso omaggi di elevato valore o sponsorizzazioni a società o associazioni legate allo stesso	**2.70**	MOG 385 - MOG 388	**1.15**
MOG 561	Restituzione dei conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato	**1.65**	MOG 438 - MOG 448	**1.19**

CAPITOLO 6
I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
49-50	Artt. 589 e 590, c. 3 Codice Penale	Articolo 25-septies	Altissima
Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale. Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.			
Indicazioni generiche su modalità di commissione			
Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave: -se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni; -se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo. *La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva: -una malattia certamente o probabilmente insanabile; -la perdita di un senso; -la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella; -la deformazione o lo sfregio permanente del viso.*			

Con riferimento alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto del vantaggio per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi. Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Quanto alle "*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori[9].

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cautelari cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori. Dette norme svolgono, nell'accertamento dell'illecito, una duplice funzione: sul piano oggettivo, in quanto si richiede l'accertamento del rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo; sul piano soggettivo, in quanto le norme medesime rappresentano il contenuto della colpa imputata all'agente.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, ad osservare/applicare le relative norme di tutela.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS); il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. TUS)[10]. A questi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, andrebbero aggiunti i soggetti terzi che

---

[9] Sul punto, le Linee guida Confindustria osservano che "tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perchè in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (…). Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (…), appare coerente concludere che: - l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile; - conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/1994) [ora art. 15, comma1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008, n.d.r.], alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche".

[10] Art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2008: "Definizioni – Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione

si trovino nei luoghi di lavoro, a beneficio dei quali, quindi, si applicherebbero le norme di prevenzione degli infortuni, non assumendo rilevanza l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore e l'infortunato.

6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
B	Sistema di deleghe di funzione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
C	Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro
D	Attività di informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
E	Attività di formazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
F	Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro
G	Gestione degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
H	Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (…) d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (…)."

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 175	Il Preposto alla Sicurezza non viene nominato o non è adeguato (spesso assente, disincentivato alla denuncia) e ciò causa morte o lesione di un lavoratore	*Media*	49 – 50	2.10
MOG 540	Il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria (anche lavoratori distaccati) non svolge le visite mediche obbligatorie	*Altissima*	49 – 50	3.00
MOG 181	Nonostante la mancanza di visita medica periodica o l'esito negativo della stessa, un dipendente svolge attività lavorativa che ne causa morte o lesione	*Altissima*	49 – 50	3.00
MOG 184	Non viene svolta la riunione periodica obbligatoria sulla sicurezza: non vengono attuate le opportune azioni e ciò causa morte o lesione di un lavoratore	*Altissima*	49 – 50	3.00
MOG 185	La mancanza della formazione obbligatoria specifica sulla sicurezza sul lavoro (mulettisti, carrellisti ecc.) causa morte o lesione di un soggetto	*Media*	49 – 50	2.10
MOG 183	La mancanza della formazione obbligatoria formazione obbligatoria generica sulla sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs. 81/08) causa morte/lesione di un soggetto	*Media*	49 – 50	2.10
MOG 180	Una stima troppo bassa dei costi per la sicurezza in un contratto d'appalto, o l'errato modo di calcolarli, causa morte o lesione di un lavoratore	*Altissima*	49 – 50	3.00
MOG 179	L'assenza di un DUVRI in un contratto di appalto o la mancata gestione delle interferenze durante la sua esecuzione, causa morte o lesione di un lavoratore	*Media*	49 – 50	2.10
MOG 177	La mancata presenza di APS e/o API causa infortunio o morte di un lavoratore	*Alta*	49 – 50	2.55
MOG 359	Viene selezionato un subappaltatore che risparmia sui costi legati alla sicurezza sul lavoro, e ciò causa la morte o lesioni a un lavoratore	*Alta*	49 – 50	2.55
MOG 176	Il mancato utilizzo o l'utilizzo improprio di DPI, provoca morte o lesioni ad un operatore	*Alta*	49 – 50	2.55
MOG 182	L'acquisto di DPI non corretti (per la tipologia o la qualità) provoca morte o lesioni di un soggetto	*Alta*	49 – 50	2.55
MOG 186	Nonostante la mancanza o l'esito negativo della visita medica di idoneità specifica al rientro dopo un lungo infortunio/malattia (superiore ai 60 giorni), un dipendente svolge attività lavorativa che ne causa morte o lesione	*Altissima*	49 – 50	3.00
MOG 178	La mancata manutenzione periodica o straordinaria dei mezzi aziendali causa morte o lesione di un lavoratore	*Media*	49 – 50	2.10

6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Alla luce della natura strettamente tecnica dei protocolli specifici da adottare, la Società ha da tempo strutturato un articolato sistema di gestione ambientale, allineato alla più completa *compliance* normativa e alle *best practice* di settore. A tal fine, CISCRA si è dotata su base volontaria della certificazione ISO 45001, che attesta che la Società ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli aspetti prevenzionistici delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 459	È stato approvato dalla Direzione e viene periodicamente riesaminato il documento di politica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in materia che la Società stabilisce di raggiungere	Documentazione
MOG 460	È stato approvato dagli Organi sociali competenti e comunicato al personale interessato il Piano degli Investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro	Documentazione
MOG 461	Sono state individuati i ruoli e responsabilità per la gestione e l'aggiornamento delle informazioni (es. legislazione e altre prescrizioni) e della documentazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, definendo criteri e modalità da adottarsi per comunicare gli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.	Ruoli e responsabilità
MOG 462	Nell'organigramma sicurezza, è stata individuata la figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva	Ruoli e responsabilità
MOG 463	La Società ha formalmente designato il proprio RSPP, sulla base di requisiti di esperienza, definendone i compiti e le responsabilità e disciplinando la tracciabilità delle attività da lui svolte	Ruoli e responsabilità
MOG 464	La Società ha formalmente designato i propri Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), sulla base di requisiti di esperienza, definendone i compiti e le responsabilità e disciplinando la tracciabilità delle attività da essi svolte	Ruoli e responsabilità
MOG 465	La Società ha disciplinato i rapporti con il Medico Competente designato, definendone i compiti e le responsabilità (tra cui la documentazione predisposta) e disciplinando la tracciabilità delle attività da lui svolte	Ruoli e responsabilità
MOG 466	La Società ha formalmente designato i propri Sorveglianti e Direttori Responsabili in materia di sicurezza, sulla base di requisiti di esperienza, definendone i compiti e le responsabilità e disciplinando la tracciabilità delle attività da essi svolte	Ruoli e responsabilità
MOG 467	Sono state definite le modalità di gestione delle spese per la sicurezza, individuando le funzioni responsabili e le procedure di rendicontazione / definizione del budget	Documentazione
MOG 468	È previsto un sistema di deleghe di funzioni, per cui ad ogni delegato vengono assegnati specifici compiti, un proprio budget (ove necessario) e l'obbligo di rendicontazione sull'attività svolta	Ruoli e responsabilità
MOG 469	Una apposita disposizione organizzativa individua ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali, definendo modalità e criteri adottati nella valutazione stessa. La valutazione viene formalizzata in un apposito documento che riepiloga i ragionamenti svolti e le risultanze ottenute	Documentazione
MOG 470	La Società ha formalmente designato i propri Incaricati emergenze, sulla base di requisiti di esperienza, definendone i compiti e le responsabilità e disciplinando la tracciabilità delle attività da essi svolte	Ruoli e responsabilità
MOG 471	Per quanto riguarda la gestione della sicurezza negli appalti / cantieri, la Società ha formalmente designato le figure chiave (es. Responsabile Lavori, Coordinatori in materia di	Ruoli e responsabilità

	sicurezza e salute), sulla base di requisiti di esperienza, definendone i compiti e le responsabilità e disciplinando la tracciabilità delle attività da essi svolte	
MOG 472	Vengono formalizzate e aggiornate le modalità di consegna e sostituzione dei DPI ai lavoratori, individuando le funzioni coinvolte e definendo la tracciabilità del processo	Ruoli e responsabilità
MOG 473	È previsto un piano per la gestione delle emergenze, formalizzato e comunicato tempestivamente (in caso di aggiornamenti) a tutto il personale interessato.	Documentazione
MOG 474	È prevista l'effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.	Ruoli e responsabilità
MOG 475	È previsto un flusso informativo verso tutti lavoratori in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività, individuando ruoli, responsabilità di ogni figura coinvolta (es. Medico Competente)	Ruoli e responsabilità
MOG 403	È previsto un piano di formazione periodica a tutti i soggetti coinvolti nelle tematiche maggiormente sensibili nella realtà aziendale (trattamento di dati e informazioni, sicurezza sul lavoro, riciclaggio)	Formazione
MOG 476	La società ha definito il contenuto e le modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera	Gestione delle controparti
MOG 477	Sono previste le modalità di effettuazione delle qualifiche dei fornitori, sulla base dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori	Gestione delle controparti
MOG 478	Negli accordi con fornitori e contrattisti sono inserite clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto	Gestione delle controparti
MOG 479	La Società definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori	Gestione delle controparti
MOG 480	La società disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici) per garantirne l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, definendo i soggetti coinvolte e le tempistiche di effettuazione	Ruoli e responsabilità
MOG 481	È stata formalizzata una procedura che individui ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni / mancati incidenti	Ruoli e responsabilità
MOG 482	È prevista una procedura per la gestione di ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza	Ruoli e responsabilità

6.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 459 - MOG 460 - MOG 461 - MOG 462 - MOG 463 - MOG 464 - MOG 465 - MOG 466 - MOG 467
B	MOG 468
C	MOG 469 -- MOG 470 - MOG 471 - MOG 472 - MOG 473
D	MOG 474 - MOG 475
E	MOG 403
F	MOG 476 - MOG 477 - MOG 478 - MOG 479
G	MOG 480
H	MOG 480 - MOG 481

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 175	Il Preposto alla Sicurezza non viene nominato o non è adeguato (spesso assente, disincentivato alla denuncia) e ciò causa morte o lesione di un lavoratore	**2.10**	MOG 459 - MOG 461 MOG 463 - MOG 464	**0.97**
MOG 540	Il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria (anche lavoratori distaccati) non svolge le visite mediche obbligatorie	**3.00**	MOG 465 - MOG 482	**1.13**
MOG 181	Nonostante la mancanza di visita medica periodica o l'esito negativo della stessa, un dipendente svolge attività lavorativa che ne causa morte o lesione	**3.00**	MOG 465 - MOG 482	**1.13**
MOG 184	Non viene svolta la riunione periodica obbligatoria sulla sicurezza: non vengono attuate le opportune azioni e ciò causa morte o lesione di un lavoratore	**3.00**	MOG 459 - MOG 474	**1.27**
MOG 185	La mancanza della formazione obbligatoria specifica sulla sicurezza sul lavoro (mulettisti, carrellisti ecc.) causa morte o lesione di un soggetto	**2.10**	MOG 403 - MOG 482	**0.89**
MOG 183	La mancanza della formazione obbligatoria generica sulla sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs. 81/08) causa morte/lesione di un soggetto	**2.10**	MOG 403 - MOG 482	**0.89**

MOG 180	Una stima troppo bassa dei costi per la sicurezza in un contratto d'appalto, o l'errato modo di calcolarli, causa morte o lesione di un lavoratore	**3.00**	MOG 460 - MOG 467 MOG 468 - MOG 478	**1.08**
MOG 179	L'assenza di un DUVRI in un contratto di appalto o la mancata gestione delle interferenze durante la sua esecuzione, causa morte o lesione di un lavoratore	**2.10**	MOG 471 - MOG 476 MOG 478	**1.00**
MOG 177	La mancata presenza di APS e/o API causa infortunio o morte di un lavoratore	**2.55**	MOG 461 - MOG 469 MOG 470	**0.48**
MOG 359	Viene selezionato un subappaltatore che risparmia sui costi legati alla sicurezza sul lavoro, e ciò causa la morte o lesioni a un lavoratore	**2.55**	MOG 460 - MOG 467 MOG 468 – MOG 478	**0.78**
MOG 176	Il mancato utilizzo o l'utilizzo improprio di DPI, provoca morte o lesioni ad un operatore	**2.55**	MOG 472 - MOG 481	**1.08**
MOG 182	L'acquisto di DPI non corretti (per la tipologia o la qualità) provoca morte o lesioni di un soggetto	**2.55**	MOG 472 - MOG 476	**1.08**
MOG 186	Nonostante la mancanza o l'esito negativo della visita medica di idoneità specifica al rientro dopo un lungo infortunio/malattia (superiore ai 60 giorni), un dipendente svolge attività lavorativa che ne causa morte o lesione	**3.00**	MOG 465 - MOG 482	**1.27**
MOG 178	La mancata manutenzione periodica o straordinaria dei mezzi aziendali causa morte o lesione di un lavoratore	**2.10**	MOG 479 - MOG 480 MOG 482	**1.14**

CAPITOLO 7
I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

7.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Ricettazione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
75	Art. 648 Codice Penale	Articolo 25-octies	Altissima
L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.			
Indicazioni generiche su modalità di commissione			
Per "acquisto" dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine "ricevere" starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per "occultamento" dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. *La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.* *L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*			

Riciclaggio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
76	Art. 648-bis Codice Penale	Articolo 25-octies	Altissima
L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"[11].			

[11] Si rileva che il D.Lgs. 231/2007 enuncia una nozione di riciclaggio più ampia rispetto a quella desumibile dalla norma penalistica. L'art. 2 del citato decreto stabilisce, infatti, che: "*[1.] Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se* commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; - la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. - [2.] Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. - [3.] La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive (…)".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile "*anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra anticipato, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
77	Art. 648-ter Codice Penale	Articolo 25-octies	Altissima

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "*impiega in attività economiche o finanziarie*", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre, la funzione

integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
78	Art. 648-ter1 Codice Penale	Articolo 25-octies	Altissima

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'autoriciclaggio il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo: -punire l'utilizzazione di proventi illeciti nell'economia "legale", in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio. La formazione e il riutilizzo di provviste illegali in attività economiche, infatti, danneggia i competitor che si sono attenuti alle regole e potrebbe inoltre costituire la fonte di condotte corruttive a loro volta ulteriormente distorsive del mercato; -impedire l'occultamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.

A differenza del riciclaggio, tale reato consta di due distinti fatti illeciti: -la commissione di un delitto non colposo che ha generato la provvista tramite denaro, beni o altre utilità (es. reati tributari, appropriazione indebita, reati doganali, etc.); -l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista in modo da ostacolarne concretamente la provenienza illecita.

7.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Gestione di investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
B	Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio
C	Acquisto e/o cessione di beni/servizi
D	Selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti
E	Attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 140	Si effettuano operazioni commerciali che prevedono forme di pagamento inusuali per importo o tempistiche	*Media*	75 – 76 77	2.10
MOG 142	Uno dei clienti dell'azienda svolge attività illecita e la Società ricicla il suo denaro	*Bassa*	77	1.65

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 139	Si acquista della merce di dubbia provenienza (ad esempio da furto) per cercare di risparmiare nei costi	*Bassa*	75 – 77	1.65

7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici, relativi ai delitti di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte". Il "rischio controparte" è ravvisabile in tutti quei casi in cui la società ha rapporti con soggetti esposti a possibile commissione dei delitti in oggetto.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 483	Viene utilizzato il sistema di controllo anagrafico dei clienti gestito su base informatica, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi finanziari	Gestione delle controparti
MOG 484	Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti, negoziare contratti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.	Gestione delle controparti
MOG 485	È previsto il divieto di utilizzare denaro contante per tutti i tipi di operazioni (incassi, pagamenti, donazioni, erogazioni liberali)	Denaro contante
MOG 486	Viene sempre verificata la regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione	Controlli specifici
MOG 487	Viene effettuato un controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo	Controlli specifici
MOG 488	In caso di acquisti di partecipazioni effettuati dalla Società, questi vengono sempre identificati, registrati e conservata prova dell'avvenimento	Controlli specifici
MOG 489	Qualunque investimento o approvvigionamento di beni/servizi, soprattutto se la controparte sia operatore di rilievo, è preceduto da adeguata istruttoria documentata, in modo da consentire un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità	Selezione delle controparti
MOG 490	Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti	Selezione delle controparti
MOG 491	Nell'ambito dell'attività di approvvigionamento di beni/servizi, in caso di gara, la Società prevede la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse	Regole di comportamento
MOG 492	Per ciascun contratto, viene nominato un proprio responsabile dell'esecuzione ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità, prevedendo l'autorizzazione da parte di una figura distinta in caso di modifiche / integrazioni del contratto	Regole di comportamento
MOG 392	La Società porta a conoscenza dei componenti di associazioni, raggruppamenti temporanei di impresa, joint venture e consorzi il Codice Etico e i contenuti del Modello, richiedendo che i soggetti di cui sopra non adottino comportamenti che possano determinare una violazione degli stessi	Regole di comportamento

MOG 493	La Società adotta criteri di selezione del personale che assicurano la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007 sotto il profilo dei requisiti di onorabilità e capacità professionale del dipendente.	Selezione del personale
MOG 403	È previsto un piano di formazione periodica a tutti i soggetti coinvolti nelle tematiche maggiormente sensibili nella realtà aziendale (trattamento di dati e informazioni, sicurezza sul lavoro, riciclaggio)	Formazione

7.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 483 - MOG 484 - MOG 485 - MOG 486 - MOG 487 - MOG 488 - MOG 489
B	MOG 490
C	MOG 483 - MOG 484 - MOG 485 - MOG 486 - MOG 487 - MOG 489 - MOG 491 - MOG 492
D	MOG 483 - MOG 484 - MOG 485 - MOG 486 - MOG 487 - MOG 489 - MOG 392
E	MOG 493 - MOG 403

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 140	Si effettuano operazioni commerciali che prevedono forme di pagamento inusuali per importo o tempistiche	**2.10**	MOG 485 - MOG 487 490	**1.14**
MOG 142	Uno dei clienti dell'azienda svolge attività illecita e la Società ricicla il suo denaro	**1.65**	MOG 483 - MOG 484 MOG 490	**0.89**
MOG 139	Si acquista della merce di dubbia provenienza (ad esempio da furto) per cercare di risparmiare nei costi	**1.65**	MOG 484 - MOG 488 MOG 489 - MOG 491	**0.45**

CAPITOLO 8
I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
103	Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, legge 22 aprile 1941, n. 633	Articolo 25-novies	Alta

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa. Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "*peer-to-peer*"[12], indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni: -dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"[13]; -dell'art. 2575 c.c.,

[12] Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

[13] L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "in particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

per il quale "formano oggetto del diritto di autore[14] le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, legge n. 633/1941) e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, legge 22 aprile 1941, n. 633)

Indicazioni generiche su modalità di commissione

La norma in esame prevede due ipotesi di reato: -al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; -al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Reati in materia di software e banche dati

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
104	Art. 171-bis L. 633/1941	Articolo 25-novies	Alta

La norma in analisi prevede per chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori

Abusiva utilizzazione, per uso non personale e a fini di lucro, di varie tipologie di opere protette dal diritto d'autore e dai diritti connessi; mancata apposizione dei bollini SIAE sui relativi supporti

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
105	Art. 171-ter, L. 633/1941	Articolo 25-novies	Alta

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate: - l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; - l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; - fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in

[14] Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra; - la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; - la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore; - l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; - la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; - l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce: - l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; - la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa[15]; - la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; - la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
106	Art. 171-septies, L. 633/1941	Articolo 25-novies	Alta

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-*ter* anche per: -i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; -chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

[15] Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. *a-bis)*, ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Produzione, utilizzazione, installazione e commercializzazione, a fini fraudolenti, di apparati di decodifica di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
107	Art. 171-octies, L. 633/1941	Articolo 25-novies	Alta

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171- *ter*, le stesse di differenziano per una serie di ragioni: -la pena comminata dall'art. 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171-*ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave; -le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili; -il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-*octies*; -diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onere o la reputazione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
521	Art. 171, L. 633/1941 comma 3	Articolo 25-novies	Bassa

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;] f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

8.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

ID	Descrizione attività sensibile
A	Detenzione a qualunque titolo
B	Importazione
C	Diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
D	Riproduzione o duplicazione
E	Utilizzo a qualunque titolo
F	Produzione
G	Modificazione del contenuto

Si considerano come sensibili o a rischio con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

i) programmi per elaboratori
ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
iii) contenuto di banche dati
iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
vi) servizi criptati
vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231", ovvero quegli avvenimenti specifici, singoli e possibili che potrebbero azionare (o contribuire ad azionare) un reato presupposto, per questo in grado di procurare conseguenze sanzionatorie alla Società.

Per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi; tramite specifico software la Società ha incrociato la probabilità connessa ad ogni situazione di rischio

identificata con l'impatto che risulterebbe esserci sulla Società a causa delle sanzioni collegate, evidenziando per ogni singolo avvenimento a quali specifici reati presupposto risulti collegato.

In questo modo per ogni rischio identificato è stato calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 166	Sul sito internet o sui canali social, senza averne diritto, si inseriscono contenuti protetti da diritti d'autore in modo da attirare maggiore traffico	*Media*	103	1.65
MOG 169	Invece di acquistare l'accesso a banche dati commerciali, si ottengono le informazioni attraverso lo scambio illecito con soggetti terzi	*Bassa*	103	1.50
MOG 167	Vengono acquistati computer sui quali il fornitore ha già installato software piratato (cosiddetto "hard disk loading")	*Media*	104	1.95

8.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 495	La Società assicura che la modifica dei contenuti diffusi attraverso la rete sia consentita solo ai soggetti specificamente preposti e avvenga in conformità alle *policy* aziendali che regolano l'attività della funzione nella quale essi operano	Ruoli e responsabilità
MOG 496	La Società assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti *internet* o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti.	Sicurezza informatica
MOG 497	La Società monitora l'utilizzo di internet da parte di tutti i soggetti sul luogo di lavoro – compatibilmente con le disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori e relative al controllo a distanza dell'attività – e l'immissione o acquisizione di contenuti mediante utilizzo della rete aziendale o esterna o altri strumenti	Sicurezza informatica
MOG 498	La Società assicura che i programmi per elaboratore utilizzati dai lavoratori non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori i codici di attivazione per le licenze degli stessi	Sicurezza informatica
MOG 499	La Società assicura che l'estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto d'informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i lavoratori	Sicurezza informatica
MOG 500	La Società monitora che la ritrasmissione e diffusione di servizi criptati avvenga in conformità all'accordo con il legittimo distributore	Sicurezza informatica
MOG 501	La Società cura che nei propri contratti siano inserite delle clausole ad hoc finalizzate a verificare in capo alla controparte la titolarità dei diritti sull'opera o sui materiali protetti oggetto del contratto	Documentazione

8.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 495 - MOG 496 - MOG 497 - MOG 498 - MOG 499 - MOG 500 - MOG 501
B	MOG 495 - MOG 496 - MOG 497 - MOG 498 - MOG 499 - MOG 500 - MOG 501
C	MOG 495 - MOG 496 - MOG 497 - MOG 498 - MOG 499 - MOG 500 - MOG 501
D	MOG 495 - MOG 496 - MOG 497 - MOG 498 - MOG 499 - MOG 500 - MOG 501
E	MOG 495 - MOG 496 - MOG 497 - MOG 498 - MOG 499 - MOG 500 - MOG 501
F	MOG 495 - MOG 496 - MOG 497 - MOG 498 - MOG 499 - MOG 500 - MOG 501
G	MOG 495 - MOG 496 - MOG 497 - MOG 498 - MOG 499 - MOG 500 - MOG 501

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 166	Sul sito internet o sui canali social, senza averne diritto, si inseriscono contenuti protetti da diritti d'autore in modo da attirare maggiore traffico	**1.65**	MOG 495 - MOG 497 MOG 500	**1.19**
MOG 169	Invece di acquistare l'accesso a banche dati commerciali, si ottengono le informazioni attraverso lo scambio illecito con soggetti terzi	**1.50**	MOG 496 - MOG 497 MOG 499	**0.92**
MOG 167	Vengono acquistati computer sui quali il fornitore ha già installato software piratato (cosiddetto "hard disk loading")	**1.95**	MOG 498 - MOG 499	**1.40**

CAPITOLO 9
I REATI AMBIENTALI

9.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Inquinamento ambientale			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
26	Art. 452-bis Codice Penale	Articolo 25-undecies	Alta

La fattispecie delittuosa mira a reprimere il comportamento delittuoso di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta abusiva che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione del danno e la possibilità di una sua quantificazione.

Disastro ambientale			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
27	Art. 452-quater Codice Penale	Articolo 25-undecies	Altissima

La fattispecie delittuosa mira a reprimere il comportamento delittuoso di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale, per tale intendendosi in via alternativa: -l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; -l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; -l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche per tale reato la pena è aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
28	Art. 452-quinquies Codice Penale	Articolo 25-undecies	Bassa

Qualora i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale vengano commessi a titolo di colpa e non di dolo, la legge prevede un trattamento sanzionatorio più mite che prevede una riduzione delle pene da un terzo a due terzi.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
29	Art. 452-sexies Codice Penale	Articolo 25-undecies	Bassa

La condotta illecita perseguita da tale disposizione è quella che prevede la cessione abusiva, l'acquisto, la ricezione, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, la fornitura, la detenzione, il trasferimento o l'abbandono di materiale ad alta radioattività.

La pena è aggravata quando ne derivi un pericolo di compromissione o deterioramento: - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; - della vita o dell'incolumità delle persone.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
79	Art. 727-bis Codice Penale	Articolo 25-undecies	Bassissima

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti.

Il Codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
80	Art. 733-bis Codice Penale	Articolo 25-undecies	Bassissima

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione. Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* c.p., per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
115	Artt. 1 e 2, L. 150/1992	Articolo 25-undecies	Bassissima

Tali norme sanzionano tutti i comportamenti connessi al traffico non autorizzato di esemplari di specie protette.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose o effettuate oltre i limiti consentiti, scarichi nelle acque del mare			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
108	Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006	Articolo 25-undecies	Media

Tale disposizione sanziona tutti gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose non permessi o effettuati in violazione delle prescrizioni quantitative disposte dalla legge.

Attività non autorizzata di gestione rifiuti, anche pericolosi, realizzazione o gestione di discariche non autorizzate e inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
109	Art. 256, commi 1 lett. a) e lett. b), 3, 4, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006	Articolo 25-undecies	Media

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione D.Lgs. 152/2006. La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato. La norma in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Infine, essa sanziona anche: -la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (*ex* art. 187 D.Lgs. 152/2006); -la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (*ex* art. 227, comma 1, lettera b, D.Lgs. 152/2006).

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
110	Art. 257, c. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006	Articolo 25-undecies	Bassissima

La norma in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
111	Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006	Articolo 25-undecies	Bassissima

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Traffico illecito di rifiuti			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
112	Art. 259, c. 1, D.Lgs. 152/2006	Articolo 25-undecies	Bassissima

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
113	Art. 452-quaterdecies Codice Penale	Articolo 25-undecies	Altissima
La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto_profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative_organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.			

Installazione o esercizio di stabilimenti in assenza di valida autorizzazione e in violazione dei limiti per le emissioni, relativi alla qualità dell'aria			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
114	Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006	Articolo 25-undecies	Bassissima
La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, effettua immissioni nell'aerea senza valido provvedimento autorizzatorio o in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione.			

Inquinamento doloso e colposo provocato da navi			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
118-119	Artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/2007	Articolo 25-undecies	Media
La norma sanziona l'inquinamento doloso o colposo provocato da navi.			

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
522	Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Articolo 25-undecies	Media
La norma reprime la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di alcune sostanza lesive dell'ozono e dell'ambiente.			

Violazioni al regolamento di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
523	Art. 3-bis (comma 1) L. 150/1992	Articolo 25-undecies	Bassa
Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari degli animali selvatici e pianti di cui suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.			

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
113	Art. 6 L. 150/1992	Articolo 25-undecies	Bassissima
È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.			

Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
524	79 D.lgs. 152/06	Articolo 25-undecies	Media
Chiunque vìola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.			

9.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001; di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati ambientali:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Gestione dello scarico di acque reflue
B	Gestione degli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
C	Gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi)
D	Gestione delle immissioni in atmosfera
E	Gestione del processo di richiesta e acquisizione delle autorizzazioni e dei permessi ambientali necessari all'attività aziendale
F	Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 159	Viene falsificata o non aggiornata la documentazione riguardante la categorizzazione dei rifiuti prodotti	*Media*	111	1.50
MOG 157	Vengono smaltiti rifiuti non pericolosi senza utilizzare discariche autorizzate o senza dichiarare la provenienza industriale degli stessi	*Alta*	111	1.95
MOG 156	Vengono smaltiti rifiuti pericolosi senza utilizzare fornitori autorizzati iscritti negli appositi Albi	*Alta*	111	1.95
MOG 154	Il processo produttivo coinvolge sostanze liquide, gassose o solide inquinanti che richiedono trattamenti particolari prima di essere reimmesse nell'ambiente (anche fognario) i quali però non sono effettuati adeguatamente	*Alta*	109	2.40
MOG 158	Viene svolta attività connessa alla raccolta e gestione rifiuti pur non essendo debitamente autorizzati e iscritti negli appositi Albi (o in presenza di autorizzazione scaduta)	*Bassa*	109	1.35
MOG 543	Durante la produzione vengono liberati gas nell'atmosfera che risultano dannosi per lo strato d'ozono	*Bassissima*	522 - 524	1.50

9.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

CISCRA si è dotata su base volontaria della **certificazione ISO 14001**, che attesta che la Società ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

L'analisi ambientale ha ricoperto le seguenti quattro aree principali:

1. l'identificazione prescrizioni di legge e di altra natura;
2. l'identificazione degli aspetti ambientali significativi;
3. l'esame di tutte le procedure e le prassi esistenti in campo ambientale;
4. la valutazione delle situazioni di emergenza e della *case history*.

In relazione ai reati ambientali, si rimanda dunque alle procedure interne esistenti che costituiscono l'SGA della Società, certificato da enti indipendenti terzi come conforme allo *standard* internazionale ISO 14001.

9.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A – B - C	Sistema di Gestione Ambientale – ISO 14001

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 159	Viene falsificata o non aggiornata la documentazione riguardante la categorizzazione dei rifiuti prodotti	**1.50**	ISO 14001	**√**
MOG 157	Vengono smaltiti rifiuti non pericolosi senza utilizzare discariche autorizzate o senza dichiarare la provenienza industriale degli stessi	**1.95**	ISO 14001	**√**
MOG 156	Vengono smaltiti rifiuti pericolosi senza utilizzare fornitori autorizzati iscritti negli appositi Albi	**1.95**	ISO 14001	**√**
MOG 154	Il processo produttivo coinvolge sostanze liquide, gassose o solide inquinanti che richiedono trattamenti particolari prima di essere reimmesse nell'ambiente (anche fognario) i quali però non sono effettuati adeguatamente	**2.40**	ISO 14001	**√**
MOG 158	Viene svolta attività connessa alla raccolta e gestione rifiuti pur non essendo debitamente autorizzati e iscritti negli appositi Albi (o in presenza di autorizzazione scaduta)	**1.35**	ISO 14001	**√**
MOG 543	Durante la produzione vengono liberati gas nell'atmosfera che risultano dannosi per lo strato d'ozono	**1.50**	ISO 14001	**√**

CAPITOLO 10
I REATI TRANSNAZIONALI

10.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione"). La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa[16].

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale "il *reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - sia commesso in più di uno Stato; -ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"*.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della Legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Associazione per delinquere			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
23	Art. 416 Codice Penale	Articolo 24-ter	Altissima
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione,			

[16] L'articolo 10 della Convenzione rubricato "Responsabilità delle persone giuridiche" recita: - "1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione. 2. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa. 3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati. Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
24	Art. 416-bis Codice Penale	Articolo 24-ter	Altissima

L'art. 416-*bis* c.p. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti. Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
525	Art. 416 c.6 Codice Penale	Articolo 24-ter	Altissima

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti finalizzati alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
102	Art. 22, c. 12-bis D.Lgs. 286/1998	Articolo 25-duodecies	Bassissima

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con: -la reclusione da sei mesi a tre anni -con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
526	Art. 291-quater d.P.R. 43/1973	Articolo 24-ter	Alta

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-*bis* d.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-*quater* punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
120	Art. 74 d.P.R. 309/1990	Articolo 24-ter	Altissima

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope).

L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Traffico di migranti			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
101	Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998	Articolo 25-duodecies	Altissima

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i. prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato".

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi compie le suddette attività al fine di procurare l'ingresso illegale nel territorio "di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il comma 3 dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene previste per le condotte di cui al comma se: – il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; – la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; – la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; – il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; – gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il comma 3-bis commina un'aggravante per le condotte di cui al terzo comma, se ricorrono due o più delle ipotesi previste dal medesimo. Il comma 3-ter prevede che le pene comminate nei commi 1 e 3 siano altresì aumentate se i fatti in essi previsti: - sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; - sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Il quinto prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico*".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
21	Art. 377-bis Codice penale	Articolo 25-decies	Bassa

L'art. 377-*bis* c.p. sanziona le condotte realizzate da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti all'Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

All'interno di tale norma, convivono tipologie di illecito del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale. Occorre specificare che, a seguito dell'introduzione dell'art. 25-*novies* nel D.Lgs. 231/2001 da parte dell'art. 4 della l. 3 agosto 2009, n. 116, che ha recepito la Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, la condotta di cui alla norma in esame è diventata rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente a prescindere dal requisito della transnazionalità, come già fatto in precedenza dal D.Lgs. 231/2007 in riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A differenza però di quanto accaduto per i suddetti delitti, la l. 116/2009 non ha abrogato, al pari del D.Lgs. 231/2007, i corrispondenti commi dell'art. 10 della l. 146/2006, lasciando quindi sussistere il richiamo all'art. 377-*bis* sia nella l. 146/2006 che nel D.Lgs. 231/2001[17].

Favoreggiamento personale			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
22	Art. 378 Codice Penale	Articolo 25-decies	Bassa

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, trattandosi di un reato di mera condotta, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della attività di aiuto commissiva o omissiva, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'Autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

[17] Il doppio richiamo all'art. 377-bis non dovrebbe in ogni caso generare problemi applicativi, in quanto il legislatore ha previsto per la condotta in esso prevista, connotata o meno dal carattere della transnazionalità, la medesima sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

10.2 INDIVIDUAZIONE DELLA ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali della Società in sede di *risk assessment* ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dalla L. 146/2006; di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati transnazionali:

ID	Descrizione attività sensibile
A	Gestione di investimenti in relazione ad attività transnazionali[18] (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
B	Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio in riferimento ad attività transnazionali;
C	Nomina di componenti degli organi sociali di eventuali società estere controllate o collegate alla Società;
D	Gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
E	Gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);
F	Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
G	Realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in riferimento ad attività transnazionali;
H	Gestione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
I	Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti in relazione ad attività transnazionali.

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Probabilità	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 170	Viene impiegato personale con permesso di soggiorno scaduto e non in fase di rinnovo	*Media*	102	1.50
MOG 544	La società attua pressioni sui suoi collaboratori per indurli a rendere dichiarazioni non veritiere	*Media*	21	1.65
MOG 545	Attraverso i suoi scambi commerciali, la società commercializza tabacchi lavorati non dichiarati	*Bassissima*	526	1.05

[18] Per "*attività transnazionali*" devono intendersi le attività che abbiano uno o più dei requisiti seguenti: - sono svolte in più di uno Stato; - sono svolte in uno Stato, ma una parte sostanziale della loro preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; - sono svolte in uno Stato, ma nel loro svolgimento sono coinvolti soggetti operanti in più di uno Stato; - sono svolte in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato. Tale definizione si estende a tutte le altre attività sensibili in riferimento ai reati transnazionali.

10.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati transnazionali, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali in materia, i protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici, relativi ai delitti di cui alla L. 146/2006, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte" - ravvisabile in tutti quei casi in cui la società ha rapporti con soggetti esposti a possibile commissione dei delitti in oggetto.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 362	L'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate	Autorizzazione formale
MOG 394	La selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati	Selezione del personale
MOG 431	La Società disciplina, mediante una procedura specifica, la propria partecipazione a gare al fine della fornitura di beni o servizi nei confronti della pubblica amministrazione e di privati (es. requisiti minimi in proprio possesso, criteri di valutazione delle offerte)	Regole di comportamento
MOG 483	Viene utilizzato il sistema di controllo anagrafico dei clienti gestito su base informatica, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi finanziari	Gestione delle controparti
MOG 484	Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti, negoziare contratti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento	Gestione delle controparti
MOG 485	È previsto il divieto di utilizzare denaro contante per tutti i tipi di operazioni (incassi, pagamenti, donazioni, erogazioni liberali)	Denaro contante
MOG 486	Viene sempre verificata la regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione	Controlli specifici
MOG 487	Viene effettuato un controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo	Controlli specifici
MOG 489	Qualunque investimento o approvvigionamento di beni/servizi, soprattutto se la controparte sia operatore di rilievo, è preceduto da adeguata istruttoria documentata, in modo da consentire un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità	Selezione delle controparti
MOG 490	Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti	Selezione della controparte
MOG 492	Per ciascun contratto, viene nominato un proprio responsabile dell'esecuzione ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità, prevedendo l'autorizzazione da parte di una figura distinta in caso di modifiche / integrazioni del contratto	Regole di comportamento
MOG 502	In caso di nomina di componenti di organi sociali di società estere controllate o collegate, tale attività segue il principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza	Ruoli e responsabilità
MOG 503	L'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni, nell'ambito del processo di nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo, avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte	Autorizzazione formale

MOG 504	Le caratteristiche del processo di nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo consentono la ricostruzione e la tracciabilità delle fasi che hanno portato alla suddetta nomina.	Documentazione
MOG 505	In caso di richieste ricevute da autorità giudiziarie, è previsto l'obbligo di segnalare all'unità aziendale competente la richiesta di dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni	Regole di comportamento
MOG 506	Le caratteristiche del processo sottostante alla firma delle comunicazioni scritte alle Autorità nell'ambito dell'attività sensibile consentono la ricostruzione e la tracciabilità delle fasi che hanno portato alla sottoscrizione del documento	Documentazione
MOG 507	Con riferimento ad attività transnazionali, vengono formalizzate le motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato, attribuendo la responsabilità della verifica ad uno specifico soggetto	Regole di comportamento
MOG 508	Sono definiti i criteri che regolano la scelta delle associazioni/fondazioni in favore delle quali effettuare eventuali donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo	Selezione delle controparti
MOG 509	Le donazioni e/o erogazioni liberali sono effettuate sulla base di una lista di associazioni/fondazioni accreditate quali potenziali beneficiarie	Selezione delle controparti
MOG 510	Donazioni ed erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono operate solo ove adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate	Autorizzazione formale

10.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 483 - MOG 484 - MOG 485 - MOG 486 - MOG 487 - MOG 489
B	MOG 484 - MOG 490
C	MOG 502 - MOG 503 - MOG 504
D	MOG 505
E	MOG 506
F	MOG 484 - MOG 507
G	MOG 485 - MOG 508 - MOG 509 - MOG 510
H	MOG 483 - MOG 484 MOG 485 - MOG 486 - MOG 487 - MOG 489 - MOG 431 - MOG 492
I	MOG 483 - MOG 484 MOG 485 - MOG 486 - MOG 487 - MOG 489

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 170	Viene impiegato personale con permesso di soggiorno scaduto e non in fase di rinnovo	**1.50**	MOG 362 - MOG 394 MOG 507	**0.92**
MOG 544	La società attua pressioni sui suoi collaboratori per indurli a rendere dichiarazioni non veritiere	**1.65**	MOG 505	**1.23**
MOG 545	Attraverso i suoi scambi commerciali, la società commercializza tabacchi lavorati non dichiarati	**1.05**	MOG 484 - MOG 489	**0.75**

CAPITOLO 11
FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE E SCOMMESSE

11.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Frode in manifestazioni sportive			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
527	Art. 1 Legge 401/1989	Articolo 25-quaterdecies	Media
È punito chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.			

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
528	Art. 4 Legge 401/1989	Articolo 25-quaterdecies	Alta

Commette questo reato chi:

- esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno;
- venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
- organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

11.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

ID	Descrizione attività sensibile
/	Non presenti

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 420	Sfruttando l'attività aziendale, un soggetto legato all'ente gestisce un sistema di scommesse non autorizzate	*Bassissima*	347	1.05

11.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

CISCRA si è dotata su base volontaria di un **Codice Etico** aziendale.

11.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
/	Rif. Codice Etico

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	**Descrizione**	**Rischio iniziale**	**ID dei controlli associati**	**Rischio residuo**
MOG 420	Sfruttando l'attività aziendale, un soggetto legato all'ente gestisce un sistema di scommesse non autorizzate	**1.05**	Codice Etico	**√**

CAPITOLO 12
CRIMINALITA' ORGANIZZATA E CONTRABBANDO

12.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

TERRORISMO			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
Da 1 a 10	Art. 270 Codice Penale	Articolo 25-quater	Altissima

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) e Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater-quinquies c.p.)
- Organizzazione di trasferimento e finanziamento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 art. 270 quinquies.1 c.p.))
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi o nucleari (art. 280 bis-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) e Assistenza (art. 307 c.p.)

Se il delitto che di volta in volta verrà in considerazione è punito con l'ergastolo, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; se è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria sarà compresa tra 200 e 700 quote.

Scambio elettorale politico-mafioso			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
25	Art.416-ter Codice Penale	Articolo 24-ter	Altissima

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma."

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di estorsione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
66	Art.630 Codice Penale	Articolo 24-ter	Altissima

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il reato è compiuto anche dal concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione e nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Contrabbando			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
529	DPR n. 43/1973	Articolo 25-sexiesdecie	Alta

I reati di contrabbando delineati nel Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 - dall'art. 282 all'art. 301 - puniscono - in linea generale - chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine; ad oggi, gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 puniti con la pena della reclusione, qualora i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.

Il trattamento sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è significativo e suddiviso in "due fasce" di gravità:

- sanzione pecuniaria fino a 200 quote (fino a un massimo di euro 309.800), qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia pari o inferiore ad euro 100.000;
- sanzione pecuniaria fino a 400 quote (fino a un massimo di euro 619.600), qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore ad euro 100.000.

Inoltre, a prescindere dall'ammontare dei diritti "evasi", è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la PA, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati sono inoltre divisi in:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973), delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973), marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973), per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973), nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973), nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973), nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973), nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

L'articolo citato, in relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR n. 43 del 1973, prevede l'applicazione all'ente dell a sanzione pecuniaria. Sono inoltre applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma secondo, lettere c), d), e), quindi, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, la perdita di sussidi, finanziamenti, agevolazioni ed il diviet o di pubblicizzare beni e servizi.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
530	Art. 407, c. 2, lett. a), num. 5 Codice di Procedura Penale	Articolo 24-ter	Alta

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

12.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

ID	Descrizione attività sensibile
A	Vendita / acquisto di beni o prestazione di servizi a / da società terze
B	Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati
C	Gestione dei rapporti con i soggetti incaricati o esercizio diretto delle seguenti attività: Offerta sul mercato di beni o servizi; Introduzione nel territorio dello Stato o detenzione per la messa in circolazione di oggetti o altri beni
D	Gestione del processo di approvvigionamento

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 546	I beni prodotti o commercializzati dalla Società vengono sottratti ed utilizzati da terzi per la formazione di una banda armata	*Bassissima*	1-10	1.20
MOG 547	Nelle sue attività l'azienda finanzia società o individui facenti parte di gruppi terroristici	*Bassissima*	1 - 10	1.20
MOG 548	Senza l'autorizzazione dello Stato, attraverso la vendita di materiale commerciale, si scambia anche materiale bellico	*Bassissima*	400	1.20
MOG 549	Nei suoi scambi commerciali l'azienda tratta con clienti a rischio di atti di terrorismo nucleare	*Bassissima*	392	1.20

12.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 450	Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono previsti: - l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali; - le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto; - l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.	Gestione Contratti
MOG 489	Qualunque investimento o approvvigionamento di beni/servizi, soprattutto se la controparte sia operatore di rilievo, è preceduto da adeguata istruttoria documentata, in modo da consentire un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità	Selezione delle controparti

MOG 483	Viene utilizzato il sistema di controllo anagrafico dei clienti gestito su base informatica, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi finanziari	Gestione delle controparti
MOG 358	La negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate, con indicazione di vincoli e responsabilità	Autorizzazione formale

12.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 358 - MOG 450
B	MOG 450
C	MOG 358 - MOG 450
D	MOG-424 - MOG 489

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 546	I beni prodotti o commercializzati dalla Società vengono sottratti ed utilizzati da terzi per la formazione di una banda armata	**1.20**	MOG 483	**0.90**
MOG 547	Nelle sue attività l'azienda finanzia società o individui facenti parte di gruppi terroristici	**1.20**	MOG 483 - MOG 489	**0.68**
MOG 548	Senza l'autorizzazione dello Stato, attraverso la vendita di materiale commerciale, si scambia anche materiale bellico	**1.20**	-	**1.20**
MOG 549	Nei suoi scambi commerciali l'azienda tratta con clienti a rischio di atti di terrorismo nucleare	**1.20**	MOG 483	**0.90**

CAPITOLO 13
I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

13.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
51	Art. 600 Codice Penale	Articolo 25-quinquies	Altissima

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione e Pornografia minorile			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
52-53	Art. 600-bis/ter Codice Penale	Articolo 25-quinquies	Altissima

Prostituzione -> È punito chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi.

Pornografia -> È punito chiunque: utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. La stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al precedente punto. È punito anche chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto

Detenzione di materiale pedo-pornografico anche virtuale			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
54-55	Artt. 600-quater/quater1 C.P.	Articolo 25-quinquies	Altissima

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
56	Art.600-quinquies Codice Penale	Articolo 25-quinquies	Altissima

Questo reto è compiuto da chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – Adescamento di minorenni			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
56-60	Artt. 600-quinquies/undecies C.P.	Articolo 25-quinquies	Altissima

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tratta di persone			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
57 – 58 - 59	Artt. 601,602,603-bis Codice Penale	Articolo 25-quinquies	Altissima

In questo paragrafo vengono riportati i seguenti reati: 1. Tratta di persone, 2. Acquisto e alienazione di schiavi, 3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

1. A differenza del traffico di migranti, la tratta di persone avviene senza il consenso degli individui oggetto della stessa ed è finalizzata non al trasporto in un altro Stato, bensì al loro sfruttamento.

2. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

3. L'art. 603-bis prevede in primo luogo lo svolgimento di una attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione. La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone (es. Il mezzo per il trasposto degli operai sul posto di lavoro), non bastando, secondo la lettera della norma, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione. Il testo non dà una definizione di "intermediazione" che pertanto l'interprete deve ricavare da altre norme. Sovviene la definizione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza soprattutto in relazione alla legge n. 1369/1960, oggi abrogata, che stabiliva il divieto di interposizione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro. La fattispecie descritta è quella per cui un imprenditore si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere "mere prestazioni di lavoro" (forza lavoro) da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.

Traffico di organi			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
126	Artt. 601-bis e 583-bis Codice Penale	Articolo 25-quinquies/quaterdecies	Altissima

In questo paragrafo vengono riportati i seguenti reati:

1. Traffico di organi prelevati da persona vivente (chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente);

2. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili).

Reati legati al razzismo e xenofobia			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
125	Art. 604-bis C.P. - Art. 3, L. 654/1975 Legge 115/2016	Articolo 25-terdecies/quater1	Altissima

In questo paragrafo vengono riportati i seguenti reati: 1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, 2. Diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; incitamento alla

discriminazione, incitamento a commettere o commissione di atti di violenza o provocazione alla violenza nei confronti di gruppi nazionali, etnici o razziali e 3. Negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Nello specifico:

1-2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Negare la Shoah, un crimine di genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra, come sono definiti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, è circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista e di istigazione o incitamento alla commissione di atti razzisti, puniti dalla l. 13 ottobre 1975, n. 654. Il legislatore interno ha optato per una scelta moderata di incriminazione, prevedendo che tali affermazioni possano integrare (come meglio si dirà infra) non un autonomo fatto di reato, bensì una circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista, di istigazione e di incitamento di atti di discriminazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

13.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

ID	Descrizione attività sensibile
A	Gestione delle assunzioni e della fase di selezione iniziale
B	Gestione dei lavoratori aziendali
C	Presenza in azienda di soggetti con diverse culture / religioni

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 171	Le condizioni riguardanti l'orario di lavoro contrattualmente pattuito e/o effettivamente svolto dai lavoratori non rispettano i vincoli previsti dal CCNL di riferimento (ad es. ferie, riposi e straordinari)	*Media*	59	2.10
MOG 172	L'importo retributivo previsto con i lavoratori è palesemente inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento	*Media*	59	2.10
MOG 174	Sono impiegati sistemi di controllo dell'attività lavorativa eccessivamente invasivi (telecamere, sensori…)	*Bassa*	59	1.65
MOG 551	Vengono intraprese iniziative commerciali / di marketing dal contenuto potenzialmente discriminatorio nei confronti di minoranze etniche e/o religiose	*Bassa*	125	1.65

13.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

ID	Descrizione	Categoria

MOG 362	L'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate	Autorizzazione formale
MOG 380	L'agente / intermediario dichiara di avvalersi di personale che fruisce di un trattamento economico, previdenziale e assicurativo in conformità alle norme di legge e del contratto collettivo applicabili	Gestione delle controparti
MOG 394	La selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati	Selezione del personale
MOG 493	La Società adotta criteri di selezione del personale che assicurano la corretta applicazione delle disposizioni del D.lgs. 231/2007 sotto il profilo dei requisiti di onorabilità e capacità professionale del dipendente.	Regole di comportamento
MOG 565	Verifica da parte del consulente del lavoro della correttezza della retribuzione del personale.	Risorse umane
MOG 567	In caso di utilizzo di un sistema di videosorveglianza, viene effettuata la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o al Sindacato	Altro

13.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 394 - MOG 362 - MOG 493
B	MOG 380 - MOG 565 - MOG 567
C	MOG 394

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 171	Le condizioni riguardanti l'orario di lavoro contrattualmente pattuito e/o effettivamente svolto dai lavoratori non rispettano i vincoli previsti dal CCNL di riferimento (ad es. ferie, riposi e straordinari)	**2.10**	MOG 380 - MOG 565	**0.89**
MOG 172	L'importo retributivo previsto con i lavoratori è palesemente inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento	**2.10**	MOG 565	**1.05**
MOG 174	Sono impiegati sistemi di controllo dell'attività lavorativa eccessivamente invasivi (telecamere, sensori…)	**1.65**	MOG 567	**1.24**
MOG 551	Vengono intraprese iniziative commerciali / di marketing dal contenuto potenzialmente discriminatorio nei confronti di minoranze etniche e/o religiose	**1.65**	Codice etico	**√**

CAPITOLO 14
I REATI TRIBUTARI

14.1 CATALOGO DEI REATI E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
531	Art. 2 D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	Altissima

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Tale fattispecie criminosa si configura come un reato di pericolo e di mera condotta, il quale si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Il reato è integrato con la presentazione della dichiarazione in quanto il legislatore mira a reprimere penalmente le sole condotte direttamente correlate alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando invece a perseguire quelle di carattere meramente preparatorio o formale (fatti prodromici alla effettiva lesione del bene giuridico protetto). Elemento costitutivo essenziale è dunque l'indicazione in una delle dichiarazioni di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Dal momento che alla dichiarazione non vengono allegati documenti probatori, si chiarisce che si avvale della documentazione in questione chi li registra nelle scritture contabili obbligatorie o comunque li detiene al fine di prova nei confronti della Amministrazione.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
532	Art. 3 D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	Alta

Questo articolo punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione infedele			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
533	Art. 4 D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	Alta

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa

è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita. La fattispecie di dichiarazione infedele integra un reato istanta-neo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma penale incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode.

Omessa dichiarazione			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
534	Art. 5 D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	Media

Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È inoltre punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Il reato di omessa dichiarazione dei redditi si configura quando: -la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine: in questo caso la dichiarazione è omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta in base agli imponibili indicati; -la dichiarazione non viene sottoscritta: in questo caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili indicati; -la dichiarazione viene redatta su modelli stampati non conformi a quelli ministeriali: in questo caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili indicati.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
535	Art. 8 D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	Media

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

La norma incriminatrice mira a punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa. il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (emissione o rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti). Secondo la giurisprudenza fattispecie si configura anche laddove l'oggetto del dolo specifico non sia esclusivo, ma sia accompagnato dal perseguimento di un profitto personale.

Occultamento o distruzione di documenti contabili			
ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni

536	Art. 10 D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	**Media**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

La norma incriminatrice mira a punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa. il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (emissione o rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti). Secondo la giurisprudenza fattispecie si configura anche laddove l'oggetto del dolo specifico non sia esclusivo, ma sia accompagnato dal perseguimento di un profitto personale.

Indebita compensazione

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
537	Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	**Media**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20853/2020, ha ribadito la fattispecie delittuosa" si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. L'indebita compensazione deve pertanto risultare dal modello F24, mentre, nella specie, il modello non è stato presentato e non sono stati rappresentati nella motivazione elementi idonei a ricostruire con precisione la fattispecie delittuosa."

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

ID Software	Reato presupposto	Rif. D.Lgs. 231/2001	Gravità sanzioni
538	Art. 11 D.Lgs. 74/2000	Articolo 25-quinquiesdecies	**Media**

Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Indicazioni generiche su modalità di commissione

Definito come reato da frode esattoriale, assume rilevanza al momento del versamento o della riscossione dei tributi. Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificato nella garanzia del pagamento dei debiti tributari fornita dai beni di proprietà del soggetto debitore. In tale ottica, si riterrà configurato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, tutte le volte che gli atti simulati posti in essere dal debitore rendano insufficiente la propria consistenza patrimoniale, rispetto alle pretese erariali, e idonei a pregiudicare l'attività di riscossione.

14.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI 231

ID	Descrizione attività sensibile
A	Calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi
B	Predisposizione e invio delle dichiarazioni tributarie
C	Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili
D	Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito
E	Gestione delle note di credito
F	Gestione acquisti di beni e servizi

Si inseriscono di seguito degli esempi pratici di "rischi 231": per ognuno di essi viene identificata la probabilità iniziale di accadimento che esprime la possibilità che il rischio si realizzi e, tramite l'utilizzo di un software dedicato con le modalità descritte all'interno della *Premessa*, viene calcolato un valore di **rischio inerente** (o iniziale).

ID	Descrizione evento specifico (rischio 231)	Prob.	ID Reati collegati	Rischio iniziale
MOG 552	La Società indica in dichiarazione elementi attivi in misura inferiore o elementi passivi in misura maggiore ovvero inesistenti	*Media*	532	1.95
MOG 553	La Società riceve e contabilizza fatture per operazioni soggettivamente false ai fini fiscali (ovvero attuate da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore / cessionario)	*Media*	532	1.95
MOG 554	La Società riceve e contabilizza fatture per operazioni oggettivamente false ai fini fiscali (ovvero in mancanza di prestazione o di operazione sottostante)	*Media*	532	1.95
MOG 555	Nella compilazione degli adempimenti fiscali viene tralasciata la compilazione di un modulo	*Media*	533 - 534	1.95
MOG 556	Al fine di evitare il pagamento di imposte, vengono venduti con operazioni simulate o fraudolente beni aziendali su cui l'erario potrebbe avanzare pretese	*Bassa*	538	1.35
MOG 557	Con lo scopo di evadere i versamenti sulle imposte, vengono usati di crediti inesistenti nella presentazione del Mod. F24	*Media*	537	1.80
MOG 558	L'azienda, al fine di modificare la sua situazione finanziaria, procede alla distruzione o all'occultamento delle fatture	*Media*	536	1.80
MOG 562	La Società non presenta la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto	*Bassa*	534	1.35

14.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* di settore, i protocolli specifici di seguito elencati.

ID	Descrizione	Categoria
MOG 367	Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare	Divieto di agire in autonomia
MOG 371	Le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati	Documentazione
MOG 433	Il personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti contabili societari è istruito mediante norme (tempestivamente aggiornate) che definiscono con chiarezza i principi da adottare per la definizione e gestione dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società	Regole di comportamento
MOG 435	La Società prevede obblighi di collaborazione e trasparenza nei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	Regole di comportamento
MOG 436	L'archiviazione di fonti e informazioni nei rapporti con soci, Collegio sindacale e la società di revisione legale viene costantemente assicurata	Documentazione
MOG 439	Viene predisposta e mantenuta da parte del Consiglio di Amministrazione adeguata documentazione relativa al processo di elaborazione e approvazione della bozza di bilancio/situazioni infrannuali, con particolare riferimento alla formazione di utili e riserve.	Documentazione
MOG 442	Un flusso autorizzativo strutturato disciplina la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea	Documentazione
MOG 454	Sono regolamentate mediante apposite disposizioni aziendali le fasi di selezione del soggetto incaricato della revisione legale e le regole per mantenere l'indipendenza dello stesso	Gestione delle controparti
MOG 458	Il Collegio sindacale viene periodicamente informato sullo stato dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale da parte delle funzioni deputate ai rapporti con la stessa	Documentazione
MOG 563	Verifica da parte di esperti fiscali esterni (commercialista) sulla effettività e origine di eventuali crediti fiscali utilizzati in compensazione in sede di versamento	Regole di comportamento

14.4 CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

Collegamento tra attività sensibile e controlli.

ID Attività sensibile	ID controlli collegati
A	MOG 433 - MOG 439 - MOG 436 - MOG 436 - MOG 563
B	MOG 433 - MOG 439 - MOG 436 - MOG 436 - MOG 563
C	MOG 371 - MOG 436 - MOG 439 - MOG 442 - MOG 458
D	MOG 433 - MOG 563
E	MOG 433 - MOG 563
F	MOG 433 - MOG 563

Collegamento tra rischi individuati e controlli, con calcolo del rischio residuo.

ID Rischio	Descrizione	Rischio iniziale	ID dei controlli associati	Rischio residuo
MOG 552	La Società indica in dichiarazione elementi attivi in misura inferiore o elementi passivi in misura maggiore ovvero inesistenti	**1.95**	MOG 433 - MOG 435 MOG 439	**1.20**
MOG 553	La Società riceve e contabilizza fatture per operazioni soggettivamente false ai fini fiscali (ovvero attuate da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore / cessionario)	**1.95**	MOG 367 - MOG 371 MOG 458	**1.20**
MOG 554	La Società riceve e contabilizza fatture per operazioni oggettivamente false ai fini fiscali (ovvero in mancanza di prestazione o di operazione sottostante)	**1.95**	MOG 367 - MOG 371 MOG 458	**1.06**
MOG 555	Nella compilazione degli adempimenti fiscali viene tralasciata la compilazione di un modulo	**1.95**	MOG 433 - MOG 435 MOG 563	**1.20**
MOG 556	Al fine di evitare il pagamento di imposte, vengono venduti con operazioni simulate o fraudolente beni aziendali su cui l'erario potrebbe avanzare pretese	**1.35**	MOG 433 - MOG 458	**0.98**
MOG 557	Con lo scopo di evadere i versamenti sulle imposte, vengono usati dei crediti inesistenti nella presentazione del Mod. F24	**1.80**	MOG 433 - MOG 563	**1.15**
MOG 558	L'azienda, al fine di modificare la sua situazione finanziaria, procede alla distruzione o all'occultamento delle fatture	**1.80**	MOG 371 - MOG 433	**1.29**
MOG 562	La Società non presenta la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto	**1.35**	MOG 435 - MOG 436	**0.98**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Sistema Disciplinare

Versione	Data	Approvata da	Firma
01	28/10/2014	Consiglio di Amministrazione	Il Presidente Gabriele Galassi
02	18/12/2018	Consiglio di Amministrazione	Il Presidente Fabio Vasini
03	19/05/2022	Consiglio di Amministrazione	Il presidente Ferrarini Franco

PREMESSA: FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria[1], nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

1. MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di CISCRA degli obblighi previsti dall'art. 2104 c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di CISCRA costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che nell'ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche multimediali (di seguito semplicemente "CCNL dipendenti") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (di seguito semplicemente "CCNL dirigenti").

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società[2].

---

[1] "Un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato" (Linee guida Confindustria).

[2] Si veda in merito Cass. civ., sez. lavoro, 13 settembre 2005, n. 18130, secondo cui "in materia di sanzioni disciplinari, il principio, secondo cui l'onere di redazione e affissione del codice disciplinare non può estendersi a quei fatti il cui divieto risiede non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni del datore di lavoro, bensì nella coscienza sociale quale minimo etico, è applicabile solo alle sanzioni disciplinari espulsive, per le quali il potere di recesso dell'imprenditore, in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, è tipizzato e previsto direttamente dalla legge, e non anche per le sanzioni cosiddette conservative, per le quali il potere disciplinare del datore di lavoro, solo

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di CISCRA conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL dipendenti, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di CISCRA[3].

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

2. VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI PER DIPENDENTI E DIRIGENTI

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante[4] e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, CISCRA intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e

---

genericamente previsto dall'articolo 2106 c.c., esige necessariamente, per il suo concreto esercizio, la predisposizione di una normativa secondaria, cui corrisponde l'onere della pubblicità, a norma dell'articolo 7 della legge 300 del 1970, che ha inteso conferire effettività, anche con riferimento alla comunità d'impresa, al principio nullum crimen, nulla poena sine lege".

[3] Le previsioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche a eventuali lavoratori operanti presso la Società in regime di distacco da altre società. In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori distaccati nella Società, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio del contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento.

[4] Ciò nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui "le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse,

le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

In ogni caso l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato, al quale occorre dare la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento una volta formulata la contestazione dell'addebito tempestivamente e specificamente.

Fermi restando gli obblighi in capo a CISCRA derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che compiono delle violazioni del Modello e del Codice Etico, verranno sanzionati come segue in conformità alle disposizioni del CCNL dipendenti:

a) **Rimprovero verbale o rimprovero scritto:** il lavoratore viola una delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico (ad esempio, non osserva le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotta nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

b) **Multa sino a tre ore di normale retribuzione:** il lavoratore viola le procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico, o adotta nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, ed espone l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

c) **Sospensione dal lavoro fino a tre giorni:** il lavoratore viola le procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico, o adotta nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, arrecando danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse

---

devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti". Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare e della sua pubblicazione. L'onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il contrasto sorto in materia, hanno affermato la indefettibilità dell'onere di affissione e l'esclusione di diverse forme di comunicazione ai singoli lavoratori. Pertanto, l'affissione costituisce l'unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell'assolvimento dei requisiti cui il d.lgs. 231/2001 subordina l'esonero della società da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente predisporre un documento contenente la normativa disciplinare, soggetto a pubblicità nella forma dell'affissione.

della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

d) **licenziamento con preavviso**: il lavoratore adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;

e) **licenziamento senza preavviso**: il lavoratore adotta nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, nonché la gravità dell'infrazione saranno valutati sulla base delle seguenti circostanze:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, anche in considerazione della prevedibilità dell'evento e delle conseguenze;
- rilevanza e conseguenze degli obblighi violati per la Società e per tutti i dipendenti e i portatori di interesse della Società stessa;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dipendente e ai precedenti disciplinari dello stesso; non si terrà peraltro conto delle sanzioni disciplinari inflitte decorsi due anni dalla loro applicazione;
- concorso di più soggetti, in accordo tra loro, nella commissione della violazione.

È fatta salva la prerogativa di CISCRA di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è l'Amministratore delegato, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza,

sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata e previa condivisione della problematica con il Consiglio di Amministrazione (compatibilmente con le tempistiche previste dalla normativa giuslavorista per l'irrogazione delle sanzioni). In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello o del Codice Etico, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Amministratore delegato, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello o nel Codice Etico da parte di dirigenti, CISCRA una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea, compatibilmente con le previsioni di legge e in conformità a quanto previsto dal CCNL dirigenti.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dal diritto societario (*in primis*, le azioni di responsabilità e la revoca per giusta causa dalla carica).

4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci[5], il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dal diritto societario (*in primis*, le azioni di responsabilità e la revoca per giusta causa dalla carica).

5. MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, PROMOTORI FINANZIARI, CONSULENTI, COLLABORATORI

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello o dal Codice Etico agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini

[5] Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare violazioni.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa di CISCRA di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico da parte dei suddetti soggetti terzi.